

SI POSSONO PENSARE NUOVI MINISTERI ISTITUITI DA CONFERIRE AI LAICI?

1. Fondamenti della riforma introdotta dal M.p. *Ministeria quaedam*

1.1 *La riforma liturgica di Paolo VI*

Paolo VI il 15 agosto 1972 con il M.p. *Ministeria quaedam*¹ rinnovava nella Chiesa latina la disciplina riguardante la prima tonsura, gli ordini minori e il suddiaconato. Questo faceva in esecuzione ai principi orientativi espressi dal Concilio Ecumenico Vaticano II circa la riforma generale della liturgia, comprendenti anche «tutto ciò che riguarda i ministeri (*ministeria*) dell'assemblea liturgica, di modo che dallo stesso svolgimento della celebrazione la Chiesa appaia costituita nei suoi diversi ordini e ministeri (*ministeria*)»² e rispondendo all'esigenza che «tutti i fedeli vengano formati a quella consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto” (1Pt 2,9; cf. 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del Battesimo»³.

¹ Cf. AAS 64 (1972) 529-534; *Enchiridion Vaticanum* (= EV) 4/1749-1770.

² Cf. *Ordo Missae, Institutio generalis Missalis Romani*, n. 58, ed. typ. 1969, 29 (citato nel *Proemio* del *Motu proprio*).

³ In questo punto il *Proemio* del *Motu proprio* riporta il seguente testo del n. 14 della Cost. *Sacrosanctum Concilium*: «È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche,

Con lo stesso *Motu proprio* erano aboliti nella Chiesa Latina la tonsura e il suddiaconato e veniva disposto che gli ordini minori fossero detti «ministeri» (II), il lettorato e l'accollitato (IV), i quali, da allora in poi, potevano essere conferiti anche a uomini laici, in quanto non più riservati ai candidati al sacramento dell'ordine (II; VII), perché si sarebbe entrati nello stato clericale con l'ordinazione diaconale (I). Pur disponendosi l'obbligatorietà della ricezione di tali ministeri da parte dei candidati agli ordini sacri (XI), tuttavia il conferimento di tali ministeri non era più denominato «ordinazione», ma «istituzione» (IX), perché risaltasse meglio la distinzione tra chierici e laici, basata sulla differenza non solo di grado ma di essenza tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico. Inoltre il *Motu proprio* prevedeva che le Conferenze Episcopali chiedessero alla Sede Apostolica di istituire altri ministeri, come, per esempio, quelli di ostiario, esorcista, catechista e di addetto alle opere di carità⁴.

Questo documento, che certamente ha anche una portata dottrinale, è, come dicevo, da mettersi in relazione con

che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato” (1Pt 2,9; cfr. 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori d'anime in tutta la loro attività pastorale devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione».

⁴ «Oltre questi uffici (*officia*) comuni della Chiesa Latina, nulla impedisce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella propria regione. Di questo genere sono, ad esempio, gli uffici (*munera*) di Ostiario, di Esorcista e di Catechista, come pure altri uffici (*munera*), da affidare a coloro che sono addetti alle opere di carità, qualora tale ministero (*hoc ministerium*) non sia stato conferito ai Diaconi» (*Proemio*).

la riforma liturgica attuata dallo stesso Paolo VI⁵. Tale riforma è la proiezione della visione ecclesiologica del Vaticano II. Essa riguarda tutta la vita liturgica della Chiesa, quindi tutti i sacramenti e i riti, ma in modo particolare la celebrazione dell'Eucaristia. Con essa si è voluto evitare di cadere in una teologia eucaristica che non solo distingue, ma separa e contrappone il sacerdote celebrante e il resto del popolo di Dio che svolgerebbe solo un ruolo passivo. Infatti, l'ecclesiologia del Vaticano II si muove su due moduli, quello della comunione e quello del popolo di Dio. Questo duplice modulo unisce nella *Lumen gentium* 10b in uno stretto rapporto di complementarietà il sacerdozio comune battesimale e il sacerdozio ministeriale: il sacerdozio battesimale è necessario perché si riceva il sacerdozio ministeriale e quest'ultimo è necessario perché è al servizio dell'adempimento del sacerdozio comune.

Affrontiamo prima la questione della celebrazione dell'Eucaristia quindi quella connessa della differenza e del rapporto tra sacerdozio comune o battesimale dei fedeli e sacerdozio ministeriale o gerarchico.

È vero che sono le parole di consacrazione pronunciate *in persona Christi* dal celebrante che danno forma sacramentale al sacrificio di Cristo, il quale «è l'offerente e l'offerta, il consacratore e il consacrato»⁶, ma essendo

⁵ Nel *Proemio* del *Motu proprio* troviamo: «Il Concilio, poi, sebbene su tale materia non stabilisse nulla per la Chiesa Latina, enunciò alcuni principi orientativi per risolvere la questione, ed è indubbio che le norme conciliari, concernenti la riforma generale ed ordinata della liturgia, comprendano anche tutto ciò che riguarda i ministeri (*ministeria*) nell'assemblea liturgica, di modo che dallo stesso svolgimento della celebrazione la Chiesa appaia costituita nei suoi diversi ordini e ministeri (*ministeria*)». Cf. D. SALVATORI, «Ministerios laicales», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, ed. J. Ataduy – A. Viana – J. Sedano, V, Pamplona 2012, 393.

⁶ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Ep. *Dominicae cenae*, 24 febr. 1980, n. 8, *AAS* 72 (1980) 113-148; *EV* 7/151-232; Lett. Enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 apr. 2003, n. 29, *AAS* 95 (2003) 433-475; *EV* 22/213-325.

esse dette anche *nomine totius Ecclesiae* (o *nomine totius populi*), in quanto il sacerdote rappresenta pure la Chiesa (PO 2d; LG 10b; 28a)⁷, sono l'atto con cui la Chiesa tutta intera, come popolo sacerdotale di Dio, riceve, accoglie e assume tale sacrificio. Tutti i fedeli, in virtù del sacerdozio battesimale, concorrono all'oblazione dell'Eucaristia, per cui nella celebrazione hanno una partecipazione attiva e non meramente passiva (SC 26). Inoltre, l'accoglienza fatta a nome di tutti da parte del sacerdote si prolunga nell'accoglienza di ogni fedele nella comunione, assunzione del Corpo e del Sangue del Signore. L'accoglienza da parte dei fedeli fa parte dell'unico movimento di accoglienza, che, costitutivo del sacerdozio della Chiesa, fa partecipare al sacrificio di Cristo⁸. Per questo la realtà sacramentale non esprime solo l'atto o il dono di Cristo, ma anche l'atto della Chiesa partecipante, quindi nell'Eucarestia la celebrazione significa sia Cristo, che sacramentalizza il suo sacrificio, sia la Chiesa, che sacramentalizza la sua partecipazione⁹. Il *sacramentum et res*, cioè l'atto di Cristo come sacrificio e l'atto della Chiesa come comunione, è legato al *sacramentum tantum*, cioè al pane e al vino, quindi anche la *res* deve partire dai due atti sacramentali principali, la consacrazione e la comunione. Nella prima, la consacrazione, Cristo dona il suo sacrificio pasquale nella forma sacramentale, adatta alla partecipazione della Chiesa; nella seconda, la comunione, la Chiesa dà forma sacramentale alla sua partecipazione sacerdotale al medesimo sacrificio pasquale¹⁰. È nella comunione che i singoli battezzati, che formano tutti insieme la Chiesa, popolo sacerdotale di Dio, danno forma sacramentale al loro impegno sacerdo-

⁷ Cf. BENEDETTO XVI, Es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22 febr. 2007, n. 53, AAS 99 (2007) 105-180; EV 24/105-226.

⁸ Cf. L.LIEGER, *Il sacramento dell'Eucarestia*, Roma 1971, 338-339.

⁹ Cf. L.LIEGER, *Il sacramento dell'Eucarestia* (cf. nt. 8), 354-355.

¹⁰ Cf. L.LIEGER, *Il sacramento dell'Eucarestia* (cf. nt. 8), 358.

tale, orientando la propria vita sotto il segno del sacrificio di Cristo¹¹. Nella comunione sia del sacerdote che dell'assemblea prende forma sacramentale l'ingresso della Chiesa nel sacrificio di Cristo. Per questo appartengono all'insieme della liturgia eucaristica, alla sua struttura, sia il celebrante che l'assemblea, cioè tutti gli altri battezzati, l'uno segnato dal sacramento dell'Ordine sacro gli altri dal sacramento del Battesimo, due modalità dell'unico sacerdozio di Cristo, quindi anche della natura sacerdotale di tutto il popolo di Dio, la Chiesa (1Pt 2,5. 9)¹².

Tutto questo, riguardante la celebrazione eucaristica, vale sostanzialmente anche per la celebrazione di tutti gli altri sacramenti e in generale per tutti gli atti di culto.

Si può facilmente vedere come quanto detto sia il fondamento per un'ulteriore eventuale ampliamento dei ministeri da conferire ai laici nell'ambito liturgico.

1.2 *Differenza e rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale*

In questo contesto dev'essere affrontata anche un'altra questione di fondo, quella della differenza e del rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale, la quale, però, a mio parere va inserita all'interno di una visione generale della Chiesa come popolo di Dio, alla quale è da connettere anche quella della Chiesa come comunione e Corpo Mistico di Cristo e in cui è da affermare innanzitutto l'uguaglianza fondamentale di tutti i fedeli in virtù del battesimo e la differenza in base alla varietà dei carismi, dei servizi, dei ministeri e degli uffici.

Il can. 204 §1 dichiara che gli uomini sono costituiti *christifideles* in virtù del battesimo che li incorpora a Cristo e quindi li rende partecipi del *munus sacerdotale*,

¹¹ Cf. L.LIEGER, *Il sacramento dell'Eucarestia* (cf. nt. 8), 363; GIOVANNI PAOLO II, Ep. *Dominicae cenae* (cf. nt. 6), 9.

¹² Cf. L.LIEGER, *Il sacramento dell'Eucarestia* (cf. nt. 8), 366.

propheticum et regale di Cristo. Il canone ha come fonte *Lumen gentium* 31a, che, però, vuole dare la definizione di laico, mentre di fatto nella sostanza dà quella di *christifidelis* in genere, per cui come tale è rettammente assunta dal can. 204 §1¹³. È da notare inoltre che mentre nel testo conciliare si dice «*pro parte sua missionem totius populi christiani in Ecclesia et in mundo exercent*», che è l'unico elemento che apre allo specifico dei laici descritto nel paragrafo successivo; nel can. 204 §1 si dice: «*secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit*» affermazione che invece apre alle varie specificazioni dei modi di adempimento dell'unica missione da parte delle diverse categorie di persone nella Chiesa.

Il can. 849 insegna inoltre che il battesimo è necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza proprio perché libera dai peccati, rigenera come figli di Dio e configura indelebilmente a Cristo. La realtà cristologica è a fondamento della realtà ecclesiologica: perché i battezzati indistintamente sono incorporati e configurati a Cristo, sono incorporati alla Chiesa e costituiti popolo di Dio.

Questa è una realtà ontologica salvifica comune a tutti i fedeli e da essa scaturisce la loro uguale dignità, propria dei figli di Dio, che fonda l'uguaglianza nell'agire in ordine da una parte all'edificazione del Corpo di Cristo, come afferma il can. 208 assumendo alla lettera LG 32c, e dall'altra all'attuazione della missione salvifica che Cristo ha affidato alla Chiesa nel mondo, come ribadisce il can. 204 §1.

¹³ L'Es.ap. *Christifideles laici* al n. 9 assume alla lettera LG 31a (cf. AAS 81 [1989] 393-521; EV 11/1606-1900); anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (Città del Vaticano 2005) al n. 871 non è chiaro, perché definisce rettammente i fedeli in genere assumendo alla lettera il can. 204 §1, a cui rinvia in nota insieme a LG 31a, ma nello stesso tempo al n. 897 definisce i laici prendendo alla lettera LG 31a.

Posto questo, appare chiaro che la partecipazione alla salvezza trascende ogni categorializzazione dei fedeli riguardo alle funzioni o ministeri o uffici che svolgono. La salvezza è un dono che viene da Dio, prescindendo da tutto questo, anche se si concretizza per ogni *christifidelis* a seconda della sua vocazione specifica nella Chiesa.

Il can. 96, poi, enunciando che «Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in esso è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri», è il versante canonico del can. 204§1¹⁴.

La categoria di *christifidelis* è un *genus* che, pur nella sua priorità ontologica, esiste solo nelle concretizzazioni storiche delle varie persone nella Chiesa. Da ciò consegue che ai diritti fondamentali, comuni a tutti i fedeli in quanto scaturenti dal battesimo, si aggiungono per ogni fedele doveri e diritti che scaturiscono da altri sacramenti e dai diversi ministeri e servizi che sono chiamati a svolgere nella Chiesa, in virtù di una vocazione specifica e quindi di vari doni ricevuti dallo Spirito. A questo alludono chiaramente i tre canoni presi in considerazione: 96, 204 §1 e 208, che rispettivamente specificano: «*attenta quidem eorum condicione*», «*secundum propriam cuiusque condicionem*», «*secundum propriam cuiusque condicionem et munus*».

La differenziazione tra i membri della Chiesa popolo di Dio non contrasta con l'uguaglianza fondamentale tra di essi. Infatti la comunione ecclesiale è costituita dallo stesso dono dello Spirito che tutti i *christifideles* ricevono nel battesimo, ma simultaneamente e necessariamente, secondo le affermazioni del Vaticano II, anche dalla pluralità dei doni gerarchici e carismatici, dei ministeri e servizi. Tale

¹⁴ Cf. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma 2000, 24; P.A. BONNET, «Il problema della soggettività giuridica individuale nel Diritto Canonico», in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, I, tomo 1, Milano 1988, 212-213.

pluralità si risolve nell'unità della comunione, perché tutti sono doni dello stesso Spirito (1Cor 12, 4-11; Rom 12,4-8; Ef 4,11-13; *LG* 4a; 12b; 13c; *AG* 4; *GS* 32d).

La presenza di una pluralità di vocazioni, perciò di una varietà di carismi, servizi e ministeri, comunicati sacramentalmente o no, fa sì che la struttura fondamentale della Chiesa sia di natura sacramentale-carismatico-istituzionale. I vari carismi, anche quelli più ordinari, di per se stessi generano un'istituzione, in quanto determinano vari doveri e diritti intersoggettivi (*LG* 12b; 13c). La stessa struttura gerarchica della Chiesa visibile, cioè la differenza di essenza tra i chierici e tutti gli altri fedeli in virtù del sacramento dell'ordine (*LG* 10b; cann. 207 §1; 1008), fa parte di tale struttura sacramentale-carismatico-istituzionale ed è comprensibile nella sua funzione peculiare e specifica solo all'interno di essa¹⁵.

Tutti nel battesimo ricevono la grazia della fede e nella confermazione la grazia e il dovere di diffonderla e difenderla (can. 879). Da ciò viene l'obbligo di ciascun fedele di professare e conservare l'integrità della fede (cann. 209 §1; 748 §1; 750; 752-754; 212 §1), ma in modo specifico secondo la propria vocazione e secondo la modalità propria di cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo e di attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (cann. 204 §1; 208)¹⁶.

¹⁵ Chiara è la posizione presa da Giovanni Paolo II nell'Es. ap. postsinodale *Vita consecrata*, dove al n. 32 afferma: «La concezione di una Chiesa composta unicamente da ministri sacri e da laici non corrisponde, pertanto, alle intenzioni del suo divino Fondatore quali ci risultano dai Vangeli e dagli scritti neotestamentari».

¹⁶ Secondo questa specificità in ognuno si realizza la salvezza e la santità (can. 210). Questa dimensione teologale, che segna il rapporto del singolo fedele con Dio, si traduce in termini canonici: coloro che sono chiamati alla stessa funzione nella Chiesa e quindi ricevono lo stesso dono dello Spirito, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti specifici, per cui si trovano nella stessa condizione giuridica. Tutti co-

Per la sua stessa natura la Chiesa, popolo di Dio, si articola e si organizza in quelle che Giovanni Paolo II, nel n. 31 dell'Es. ap. postsin. *Vita consecrata*, individua come le tre vocazioni paradigmatiche, quella alla vita laicale, al ministero ordinato e alla vita consacrata; paradigmatiche «dal momento che tutte le vocazioni particolari, sotto l'uno o l'altro aspetto, si richiamano o si riconducono ad esse, assunte separatamente o congiuntamente, secondo la ricchezza del dono di Dio»¹⁷. Esse, aggiunge però il Papa, «sono al servizio l'una dell'altra, per la crescita del Corpo di Cristo nella storia e per la sua missione nel mondo», venendo così a escludere che la diversità tra i membri dell'unico popolo di Dio possa comportare una stratificazione sociale tra le diverse categorie di fedeli¹⁸.

loro che sono in una stessa condizione giuridica formano una categoria giuridica o un ordine di persone.

¹⁷ Si pensi, per es., ad un sacerdote religioso: in lui si unisce la vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa e quindi si cumulano i doveri e i diritti scaturenti dall'una e dall'altra condizione giuridica.

¹⁸ La stessa Commissione di riforma del Codice si era resa conto che si doveva evitare la visione stratificata della Chiesa, presente nel CIC 1917, e quindi il rischio di concepire quest'ultima come formata da circoli chiusi di persone e di istituti, visione superata dal Vaticano II (cf. *Communicationes* 12 [1970] 96). Tale modo di vedere la Chiesa dipendeva in buona parte dalla Scuola del diritto pubblico ecclesiastico, preponderante al tempo della prima codificazione, che considerava la Chiesa unicamente come società di inuguali, distinguendo rigidamente lo stato laicale e lo stato clericale, in connessione con la sua visione unilaterale della Chiesa come società giuridicamente perfetta. Infatti, sottolineando fortemente l'inuguaglianza tra i membri della Chiesa, veniva affermata l'esistenza della gerarchia, in modo che la Chiesa, come società giuridicamente perfetta, risultasse pienamente indipendente dall'autorità civile. Non possiamo dubitare che la Chiesa sia una società giuridicamente perfetta, ma dobbiamo anche dire che questa visione della Chiesa non ne spiega tutta la realtà misterica, di sacramento della salvezza e di realizzazione della comunione col Dio Uno e Trino. Il difetto della Scuola del diritto pubblico ecclesiastico consisteva nella sua visione parziale della Chiesa, perdendo di vista il

Alla luce di questo quadro generale, possiamo meglio

tutto. Ugualmente non possiamo negare che la Chiesa sia una *societas inaequalium*, ma voler esaurire la realtà della Chiesa in questo aspetto sarebbe parziale, in quanto ogni tipo di differenziazione tra i suoi membri si innesta sulla realtà battesimale comune a tutti.

Il CIC 1983, riallacciandosi alla tradizione giuridica, usa il termine «*status*» per indicare non solo la condizione giuridica di un soggetto, cioè l'insieme dei doveri e diritti di cui è titolare in quanto appartenente ad una determinata categoria di persone (cf. A. LONGHITANO, «Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?», in *Il fedele cristiano*, Coll. Il Codice del Vaticano II, Bologna 1989, 51). Il CIC 1983 usa abbastanza diffusamente il termine «*status*» nel senso di «*stato di vita*», cioè laicale, coniugale, celibatario, clericale, di consacrazione (cann. 194 §1, 1; 207 §2; 216; 219; 226 §1; 247 §1; 247 §1; 278 §§1, 3; 282 §2; 285 §2; 289 §§1, 2; 290-293; 535 §§2, 3; 555 §1, 2°; 581 §1; 588 §1; 598 §2; 604 §2; 645 §1; 1063; 1063 §2; 1134; 1712). Usa anche la locuzione «*condicio canonica*» o semplicemente «*condicio*», come sinonimo di «*status*» (cann. 96; 204 §1; 208; 210; 225 §2; 394 §2; 705; 711; 1572, 1°), ma anche per indicare la categoria giuridica stessa, cioè l'insieme delle persone che sono in una condizione giuridica (cf. cann. 207 §2; 278 §§1, 3; 285 §2; 289 §§1, 2; 292; 574 §1; 588 §1; 1712). È, però, da fare attenzione ad evitare ciò che è avvenuto nella visione della Chiesa come *societas inaequalium*: la trasposizione, cioè, dal senso di *status* come insieme di diritti e di doveri pertinenti alla persona, designante la sua condizione giuridica, a quello di insiemi di persone, distinte in relazione alla potestà e alla vita di perfezione, che danno la struttura costituzionale della Chiesa, in modo tale che questa venga concepita in una distinzione di «*stati*» intesi come classi di persone. Tale visione aveva portato anche ad identificare *status personarum* e *ordo personarum*, in modo tale che l'*ordo* o *status clericorum* fosse considerato superiore agli altri due, cioè all'*ordo* o *status religiosorum* e all'*ordo* o *status laicorum*, in quanto le persone che ne facevano parte erano considerate superiori alle altre perché, esercitando la *potestas ecclesiastica*, si considerava che godessero più personalità giuridica (cf. J. FERNÁNDEZ, *La noción de «status» en Derecho Canónico*, Pamplona 1975, 327-329). L'introduzione della categoria di *christifidelis* come espressiva di quell'uguaglianza fondamentale tra tutti i battezzati di cui abbiamo sopra parlato, viene a rompere questo schema. Recuperando il senso originario di «*ordine di persone*», definito in relazione alla funzione che le persone sono chiamate a svolgere nella comunità ecclesiale, esso risulta da preferire a «*stato di persone*», in quanto proprio in relazione al servizio specifico di ciascuno nella Chiesa,

comprendere la differenza e il rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale o gerarchico. La *Lumen Gentium* 10b, richiamata dal M.p. *Ministeria quaedam*, afferma:

Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo (*sacerdotium sanctum*), per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1Pt 2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. 1Pt 3,15) Il sacerdozio comune dei fedeli (*sacerdotium commune*

esprime piuttosto l'aspetto dinamico di una categoria di persone, non inducendo così ad una stratificazione nel popolo di Dio.

È da notare tuttavia che il CIC 1983 usa il termine «*ordo*» in relazione all'ordine delle vergini (can. 604) e al sacramento dell'ordine (cann. 1008ss), mai come sinonimo di «categoria di persone», mentre tale termine viene usato in questo senso in SC 26, LG 11b, 12b, 13c, 39, 40b. Giovanni Paolo II il 3 febbraio 1983 nell'allocuzione di presentazione ufficiale del CIC 1983, richiamando LG 32b, 8 e 13c afferma: «Pertanto, benché tutti i fedeli vivano in modo che “comune è la dignità delle membra per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei figli, comune la chiamata alla perfezione, una la salvezza, una la speranza ed indivisa la carità”, tuttavia questa generale e mistica “uguaglianza” implica la già menzionata “diversità delle membra e degli uffici”, sicché “grazie ai mezzi appropriati di unione visibile e sociale” vengono a manifestarsi la divina costituzione e l'organica “disuguaglianza” della Chiesa. Bisogna dire, dunque che “il Popolo di Dio non soltanto si raccoglie da popoli diversi, ma che al suo interno, altresì, si compone di vari ordini. Difatti, tra le sue membra esiste una diversità a seconda sia degli uffici [...], sia della condizione e della forma di vita”». AAS 75/I (1983) 459-460.

fidelium) e il sacerdozio ministeriale o gerarchico (*sacerdotium ministeriale seu hierarchicum*), quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado (*licet essentia et non gradu tantum differunt*), sono tuttavia ordinati l'uno all'altro (*ad invicem tamen ordinantur*), poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo (*unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant*). Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo (*nomine totius populi*); i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio (*vi regalis sui sacerdotii*), concorrono all'offerta dell'Eucaristia (*in oblationem Eucharistiae concurrunt*), ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa.

Il testo vuole innanzitutto affermare il legame, cioè l'ordinazione reciproca tra il sacerdozio comune e quello ministeriale, come due modi di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Incidentalmente, però, è affermata anche la loro differenza essenziale e non solo di grado, anche se non dice in che consista tale differenza. Di seguito, da una parte vengono dati alcuni elementi distintivi propri di chi riceve il sacerdozio ministeriale: l'essere investito della *sacra potestas*, il formare e reggere il popolo sacerdotale, il compiere il sacrificio eucaristico *in persona Christi* e offrirlo a Dio a nome di tutto il popolo¹⁹; dall'altra sono descritte le caratteristiche del sacerdozio comune: il concorrere all'oblazione eucaristica, il ricevere i sacramenti, la preghiera, la testimonianza della vita e la carità.

¹⁹ PO 2c sembra sintetizzare questi elementi nel fatto che i presbiteri, in virtù dell'unzione dello Spirito Santo sono segnati da uno speciale carattere che li configura a Cristo sacerdote, così che possono agire *in persona Christi Capitis*, per cui la loro funzione, strettamente vincolata all'ordine episcopale, partecipa dell'autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio Corpo.

Sulla stessa linea sono alcune pronunce postconciliari, come il Doc. *Ultimis temporibus* del 30 novembre 1971 del Sinodo del 1971 al n. I. 4²⁰ e l'Es. ap. postsin. *Christifideles laici* del 30 dicembre 1988, al n. 22²¹.

Nell'Es. ap. postsin. *Pastores dabo vobis* del 25 marzo 1992²² il sacerdozio ministeriale viene ampiamente messo nella prospettiva della missione riguardo al sacerdozio comune o universale: Cristo è mandato dal Padre, e con l'unico e definitivo sacrificio della Croce, comunica a tutti i suoi discepoli la dignità e la missione di sacerdoti della nuova ed eterna Alleanza (n. 13). A servizio di questo sacerdozio comune o universale, Gesù con un mandato specifico ed autorevole chiama e costituisce i Dodici (n. 14).

²⁰ «Fra i diversi carismi e ministeri (*Inter diversi generis charismata et ministrationes*) un solo ministero sacerdotale del Nuovo Testamento, che continua l'ufficio di Cristo mediatore (*Christi mediatoris munus*), ed è distinto essenzialmente e non solo per grado dal sacerdozio comune di tutti i fedeli (*a communi omnium fidelium sacerdotio essentia et non gradu tantum distinctum*) (cf. LG 10), rende perenne l'opera essenziale degli Apostoli; infatti col proclamare efficacemente il Vangelo, col congregare e guidare la comunità, col rimettere i peccati e soprattutto con la celebrazione eucaristica, rende presente Cristo capo della comunità nell'esercizio della sua opera dell'umana redenzione e della perfetta glorificazione di Dio». AAS 63 (1971) 898-942; EV 4/1135-1237.

²¹ «Nella ininterrotta successione apostolica i ministri ricevono il carisma dello Spirito Santo dal Cristo Risorto mediante il sacramento dell'Ordine: ricevono così l'autorità e il potere sacro di agire "in persona Christi Capitis" (nella persona di Cristo Capo) per servire la Chiesa e per radunarla nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dei sacramenti.

I ministeri ordinati, prima ancora che per le persone che li ricevono, sono una grazia per l'intera Chiesa. Essi esprimono e attuano una partecipazione al sacerdozio di Gesù Cristo che è diversa, non solo per grado ma per essenza, dalla partecipazione donata con il Battesimo e con la Confermazione a tutti i fedeli. D'altra parte il sacerdozio ministeriale, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, è essenzialmente finalizzato al sacerdozio regale di tutti i fedeli e ad esso ordinato». AAS 81 (1989) 393-521; EV 11/1606-1900.

²² Cf. AAS 84 (1992) 657-804; EV 13/1154-1553.

Di particolare importanza è l'Es. ap. postsin. *Pastores gregis* del 16 ottobre 2003²³. Nel n. 10 innanzitutto il Vescovo è visto come «figlio e membro della Chiesa», in quanto per il battesimo con tutti gli altri fedeli «egli condivide l'insuperabile dignità di figlio di Dio», tuttavia, continua:

in forza della pienezza del sacramento dell'Ordine, il Vescovo è anche colui che, di fronte ai fedeli, è maestro, santificatore e pastore, incaricato di agire in nome e in persona di Cristo (*mandatum habens agendi nomine et persona Christi*). Si tratta, evidentemente, di due relazioni non semplicemente accostate fra loro, bensì in reciproco e intimo rapporto, ordinate come sono l'una all'altra perché entrambe attingono dalla ricchezza di Cristo unico e sommo sacerdote (*de duobus relationibus [...] inter se vicissim et profunde conexas, ordinatis sicut sunt altera alteri, quoniam utraque vim haurit ex divitiis Christi, unici et summi sacerdotis*). [...] Ciò ripropone il rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale: due modi di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, nel quale sono presenti due dimensioni, che si uniscono nell'atto supremo del sacrificio della croce (*duo modi participandi unicum Christi sacerdotium, in quo duo adsunt aspectus qui coniunguntur supremo in actu sacrificii crucis*). Questo si riflette sulla relazione che, nella Chiesa, vige tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale. Il fatto che, quantunque differiscano essenzialmente tra di loro, siano ordinati l'uno all'altro (*Licet essentia differant, ad invicem tamen ordinantur*), crea una reciprocità che struttura armonicamente la vita della Chiesa (*quod quandam vicissitudinem efficit quae concorditer struit vitam Ecclesiae*) come luogo di attualizzazione storica della salvezza operata da Cristo. Tale reciprocità si ritrova proprio nella persona stessa del Vescovo, che è e rimane un battezzato, ma costituito nel sommo sacerdozio. Questa realtà più profonda del Vescovo è il fondamento del suo «essere tra» gli altri fedeli e del suo essere «di fronte» ad essi.

²³ Cf. AAS 96 (2004) 825-927; EV 22/665-963.

Il testo fa riferimento a due dimensioni nell'atto supremo della croce, la cui relazione si riproduce nella Chiesa strutturata sul rapporto tra sacerdozio comune di tutti i fedeli e sacerdozio ministeriale.

Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* al n. 1547 afferma che il sacerdozio ministeriale è al servizio di quello comune, perché è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani:

Il sacerdozio ministeriale o gerarchico dei Vescovi e dei sacerdoti e il sacerdozio comune di tutti i fedeli, anche se «l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo», differiscono tuttavia essenzialmente, pur essendo «ordinati l'uno all'altro» (*quamquam «unum [...] et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant», differunt tamen essentia, quamquam «ad invicem [...] ordinantur»*). In che senso? Mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale — vita di fede, di speranza e di carità, vita secondo lo Spirito —, il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani. È uno dei mezzi con i quali Cristo continua a costruire e a guidare la sua Chiesa. Proprio per questo motivo viene trasmesso mediante un sacramento specifico, il sacramento dell'Ordine²⁴.

Il Direttorio della Congregazione per il Clero per il ministero e la vita dei presbiteri dell'11 febbraio 2013, al n. 27 riportando il testo della LG 10b insiste sul fatto che

La distinzione tra il sacerdozio comune o battesimale e quello ministeriale, lungi dal comportare separazione o divisione tra i membri della comunità cristiana, armonizza ed unifica la vita della Chiesa. [...] Infatti, in quanto Corpo di Cristo, la Chiesa è comunione organica tra tutte le membra, in cui ciascuno serve alla vita dell'insieme se vive pienamente

²⁴ Questa formulazione, non in latino, ma nelle varie lingue moderne, si trovava già nell'edizione del 1997.

il proprio ruolo e la propria specifica vocazione (cf. 1Cor 12,12ss.)²⁵.

Elemento comune in tutti questi testi è la stretta relazione, pur nella differenziazione, che c'è tra il sacerdozio comune di tutti i fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, per cui essi non producono una divisione nel popolo di Dio, anzi lo strutturano armonicamente.

A questo punto dobbiamo notare una differenza importante nella formulazione dei testi che abbiamo sopra riportato. Mentre *Lumen Gentium* 10b, il Doc. *Ultimis temporibus*, n. 4, e *Christifideles laici*, n. 22, affermano una differenza essenziale e non solo di grado (*essentia et non gradu tantum*) tra il sacerdozio comune battesimale e il sacerdozio ministeriale, pur quest'ultimo presupponendo e basandosi sul primo, tutti e due essendo una partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, in *Pastores gregis* 10 e nel *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1547, si afferma solo una differenza di essenza e non si menziona quella di grado (*licet essentia differant; differunt tamen essentia*). Ci si può legittimamente chiedere se si sia trattato di una svista nel riportare il testo di LG 10b o di un'omissione che ha un senso dal punto di vista teologico.

L'Es. ap. postsin. *Christifideles laici* nei nn. 21-23 vuole evitare la confusione tra ministeri ordinati e ministeri non ordinati e quindi il possibile livellamento tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale. Nello stesso modo essa vuole evitare da una parte la clericalizzazione dei laici e dall'altra la creazione di una struttura parallela dei laici rispetto a quella dei ministri ordinati. Queste confusioni, riduzioni e livellamenti il documento postsinodale li vede come dannosi per la comunione ecclesiale²⁶. Lo

²⁵ Questo testo corrisponde alla lettera al n. 18 del Direttorio dato dalla stessa Congregazione per il Clero il 31 genn. 1994 (Città del Vaticano 1994; EV 14/755-916).

²⁶ Cf. A. VANHOYE, «La partecipazione dei fedeli laici alla comu-

stesso intento lo si ritrova nell'Istr. *Ecclesiae de mysterio*, data dalla Congregazione per il Clero (insieme ad altre sette Dicastri romani²⁷) il 15 agosto 1997²⁸.

Per approfondire la questione è necessario partire dal rapporto tra culto e vita nel cristianesimo e la novità del concetto di sacerdozio e di consacrazione rispetto a quello che si trova presso le altre religioni, dove il culto è rituale, esteriore e convenzionale. Il concetto di culto cristiano non si basa sull'idea di santificazione per mezzo di separazioni, come nell'Antico Testamento, ma di partecipazione alla redenzione operata da Cristo, quindi di partecipazione alla stessa consacrazione di Cristo²⁹. Si tratta di una consacrazione personale, consacrazione dell'essere: il culto consiste innanzitutto ed essenzialmente nell'offerta della propria vita quotidiana e ordinaria. Infatti, il sacrificio di Cristo non è un atto di separazione, ma di comunione, comunione con il Padre e comunione solidale con gli uomini. Per questo tutti coloro che per mezzo del battesimo sono incorporati a Cristo, partecipando al suo sacerdozio, ricevono il sacerdozio comune; tutti i battezzati hanno libero accesso presso Dio (Rm 5,1-2; Ebr 10, 19-22; 7,25; Ef 2,18; 3,12; 2,6) e tutti offrono il sacrificio della loro vita in

nione ecclesiale con particolare riferimento ai ministeri», *Laici oggi* 32-33 (1989-1990) 70-71.

²⁷ Il Pontificio Consiglio per i Laici, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, la Congregazione per i Vescovi, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi.

²⁸ Cf. AAS 89 (1997) 852-877; EV 16/671-740. Anche questo documento nel n. 1 riproduce alla lettera LG 10b riguardo alla differenza di essenza e non solo di grado tra i due sacerdozi.

²⁹ Cf. A. VANHOYE, «Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel. Distinction et rapports», *Nouvelle Revue Theologique* 97 (1975) 194-195.

unione al sacrificio di Cristo (*LG* 10b)³⁰. In questo non ci sono distinzioni tra i battezzati.

Sarebbe ricadere nella mentalità veterotestamentaria il ridurre il sacerdozio comune di tutto il popolo di Dio semplicemente alla partecipazione agli atti di culto esterno, alle cerimonie liturgiche, officiate dal sacerdote e basta. Essendo il sacerdozio comune partecipazione al sacerdozio di Cristo, esso dev'essere esercitato nella stessa modalità di quello di Cristo, cioè non in modo semplicemente rituale, ma spirituale ed esistenziale (*Rm* 12,1; 1Pt 2,5). Come la croce è per Cristo obbedienza filiale al Padre e solidarietà con gli uomini, così l'esercizio del sacerdozio battesimale dev'essere trasformazione dell'esistenza per mezzo dell'obbedienza filiale del cristiano verso Dio e della solidarietà fraterna (*Ebr* 10,7-10. 36; 13,21). Si tratta sempre di esercizio della comunione nella sua duplice dimensione³¹.

I sacramenti cristiani, allora, non possono essere concepiti come i riti del culto antico, in quanto sono in stretta relazione con l'offerta esistenziale perfetta di Cristo e con l'offerta esistenziale del cristiano³². La carità divina,

³⁰ Cf. A. VANHOYE, «La partecipazione dei fedeli laici» (cf. nt. 26), 71; «Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel» (cf. nt. 29), 196.

³¹ Cf. A. VANHOYE, «La partecipazione dei fedeli laici» (cf. nt. 26), 71-72; «Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel» (cf. nt. 29), 196-197.

³² I sacramenti sono nello stesso tempo memoria, attualizzazione e proiezione, perché la loro funzione è quella di rendere presente l'offerta di Cristo, per mezzo della comunione, affinché il dinamismo di tale offerta sia trasmesso all'esistenza dei fedeli, nella prospettiva escatologica. I sacramenti, allora, non sono un culto separato dalla vita quotidiana, ma hanno una stretta connessione con essa. I sacramenti sono segni e strumenti dell'atto mediatore di Cristo. La partecipazione ad essi è un aspetto indispensabile del sacerdozio comune del popolo di Dio, ma non ne costituisce l'esercizio essenziale ed esclusivo. L'esercizio essenziale è la trasformazione, nella carità, dell'esistenza stessa in offerta a Dio e ai fratelli, nella quotidianità della vita e nel lavoro che essa comporta. Cf. A. VANHOYE, «La partecipazione dei

inoltre, è comunicata non solo per mezzo dei sacramenti, perché essa è partecipata anche attraverso altri modi, come la preghiera e il servizio del prossimo.

Allora, nell'attuazione del culto cristiano sono da distinguere l'aspetto dell'offerta e quello della mediazione. Gesù con l'offerta di se stesso al Padre ha aperto agli uomini la possibilità della comunione con il Padre e tra di loro. In questo Gesù è mediatore tra il Padre e gli uomini e nella resurrezione egli è costituito dal Padre mediatore eterno di grazia e Capo della Chiesa popolo di Dio e di tutto il creato. Tutti i fedeli, laici e ministri sacri, debbono entrare nel dinamismo di offerta di Cristo, ma non lo possono fare da soli, ma solo «per mezzo di Gesù Cristo» (1Pt 2,5), hanno cioè bisogno dell'unica mediazione di Cristo (Ebr 9,15; 8,6). Tuttavia, la mediazione e signoria di Cristo non può che essere visibile³³. Tale visibilità, che si ha per mezzo dei ministri costituiti della Nuova Alleanza (2Cor 3,6), tutela il valore oggettivo degli atti di culto in genere e in modo particolare dei sacramenti, mentre il valore soggettivo è dato dal fatto che la grazia oggettivamente comunicata è resa efficace perché ricevuta dal fedele all'interno del culto spirituale vissuto³⁴.

Allora, le due dimensioni, dell'offerta e della mediazione, come dice *Pastores gregis* 10, si ritrovano unite «nell'atto supremo del sacrificio della croce», mentre nella Chiesa, sono partecipate distintamente dal sacerdozio battesimale e dal sacerdozio ministeriale, il che «crea una reciprocità tra i due sacerdozi che struttura armonicamente la vita della Chiesa», dando, appunto, la struttura gerarchica della Chiesa.

fedeli laici» (cf. nt. 26), 72.

³³ Cf. A. VANHOYE, «La partecipazione dei fedeli laici» (cf. nt. 26), 72-73.

³⁴ Cf. A. VANHOYE, «Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel» (cf. nt. 29), 200-201.

Qui si trova la differenziazione di essenza tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico. Il sacerdozio ministeriale è sacramento di Cristo, eterno Mediatore e Capo; mentre il sacerdozio comune è sacramento dell'offerta di Cristo. La partecipazione all'offerta di Cristo, come attuazione del sacerdozio comune, esercitato da tutti i membri della Chiesa come Corpo di Cristo (1Pt 2,4-5. 9), richiede la grazia che è comunicata per la mediazione del sacerdozio ministeriale³⁵.

Non sembra che l'omissione del «*non gradu tantum*» effettuata da *Pastores gregis* 10 e dal *Catechismo della Chiesa Cattolica* sia dovuto ad una svista, perché rende più chiaro il rapporto tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale.

Infatti, non possiamo dire che il sacerdozio comune sia di un grado inferiore del sacerdozio ministeriale, in quanto tutti i fedeli, sia laici che ministri sacri, come abbiamo già detto, nella stessa maniera debbono entrare nel dinamismo dell'offerta di se stessi, che è necessaria per la salvezza. Nello stesso tempo, tutti, sia laici che ministri sacri, hanno bisogno di aderire alla mediazione e signoria di Cristo, resa visibile dall'esercizio del sacerdozio ministeriale. In questo senso, essendoci necessariamente una mutua com-

³⁵ Il Dir. *Ecclesiae de mysterio* al n. 1 precisa: «La differenza essenziale tra il sacerdozio comune ed il sacerdozio ministeriale non si trova, dunque, nel sacerdozio di Cristo, il quale resta sempre unico e indivisibile, e neanche nella santità alla quale tutti i fedeli sono chiamati: “Il sacerdozio ministeriale, infatti, non significa di per sé un maggior grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli; ma, attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il popolo di Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito”. Nell'edificazione della Chiesa, Corpo di Cristo, vige la diversità di membra e di funzioni, ma uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cf I Cor 12, 1-11)». Sottolineatura nostra. Quanto è riportato tra virgolette è preso da PDV 17.

plementarietà, non si può dire che un sacerdozio sia di grado superiore o inferiore all'altro³⁶.

La vocazione fondamentale che infatti unisce tutti i fedeli, di qualsiasi categoria, immediatamente diretta al fine per cui l'uomo è creato, è quella del sacerdozio comune, quella alla santità, che consiste appunto nell'offerta esistenziale di se stessi al Padre per la comunione con Lui e con gli uomini. Il sacerdozio ministeriale, invece, è lo strumento necessario voluto da Cristo al servizio della realizzazione del sacerdozio comune.

L'espressione usata in *Lumen gentium* 10b, è presa dall'Allocuzione di Pio XII *Magnificate Dominum* del 2 novembre 1954³⁷, dove viene detto

³⁶ È da ribadire che il ministri sacri, pur essendo nel sacerdozio ministeriale, rimangono sempre nel sacerdozio comune dei fedeli, quindi, quando esercitano il sacerdozio ministeriale lo fanno all'interno dell'esercizio anche del loro sacerdozio comune, cioè dell'offerta esistenziale di se stessi a Dio, che però avviene proprio nell'esercizio del ministero. Tuttavia, per l'esercizio da parte loro del sacerdozio comune hanno bisogno anch'essi della mediazione di altri ministri sacri. È da ricordare, infatti, lo «*inter christifideles*» dei cann. 207 §1 e 1008. *PG* 10 afferma: «Tale reciprocità si ritrova proprio nella persona stessa del Vescovo, che è e rimane un battezzato, ma costituito nel sommo sacerdozio. Questa realtà più profonda del Vescovo è il fondamento del suo "essere tra" gli altri fedeli e del suo essere "di fronte" ad essi». Questo comporta rilevanti conseguenze concrete nelle relazioni tra coloro che sono nel sacerdozio ministeriale e tutti gli altri fedeli, per cui «La reciprocità, che esiste tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale, e che si ritrova nello stesso ministero episcopale, si manifesta in una sorta di "circularità" tra le due forme di sacerdozio: circularità tra la testimonianza di fede di tutti i fedeli e la testimonianza di fede autentica del Vescovo nei suoi atti magisteriali; circularità tra la vita santa dei fedeli e i mezzi di santificazione che il Vescovo offre ad essi; circularità, infine, tra la responsabilità personale del Vescovo riguardo al bene della Chiesa a lui affidata e la corresponsabilità di tutti i fedeli rispetto al bene della stessa». Cf. A. VANHOYE, «Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel» (cf. nt. 29), 205-207.

³⁷ Cf. nota n. 2 della *LG* 10.

*firmiter tenendum est, commune hoc omnium christifidelium, altum utique et arcanum, «sacerdotium» non gradu tantum, sed etiam essentia differre a sacerdotio proprie vereque dicto, quod positum est in potestate perpetrandi, cum persona Summi Sacerdotis Christi geratur, ipsius Christi sacrificium*³⁸.

Secondo questo testo sembrerebbe che alla differenza di grado si aggiunga quella di essenza («*sed etiam*») e che il vero e proprio sacerdozio sia quello ministeriale, perché dà la capacità di fare il sacrificio di Cristo e di offrirlo a nome del popolo di Dio, mentre quello battesimale di tutti i fedeli sia analogico, in quanto è menzionato tra virgolette, e non dà tale potere³⁹.

La formula usata da Pio XII può essere correttamente compresa alla luce delle categorie filosofiche e teologiche scolastiche che sottostanno ad essa (quelle di essere, essenza, differenza sostanziale, differenza accidentale, partecipazione), per cui, avendo come punto di riferimento la capacità o meno di compiere il sacrificio di Cristo, solo il sacerdozio ministeriale è considerato sacerdozio propriamente e veramente detto. Secondo tali categorie il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale partecipano in uno stesso essere, il sacerdozio di Cristo, ma lo fanno secondo un differente grado di intensità da cui viene una differenza essenziale tra i due⁴⁰, per cui solo quello ministeriale è considerato sacerdozio propriamente e veramente detto.

³⁸ AAS 46 (1954) 669.

³⁹ Nella stessa allocuzione Pio XII afferma: «ceteroquin negari vel in dubium vocari non debet fideles quoddam habere “sacerdotium”, neque hoc parvi aestimare vel depromere licet» (AAS 46 [1954] 669; sottolineatura nostra). Quello dei fedeli è un «qualche» sacerdozio, anche qui messo tra virgolette.

⁴⁰ Cf. K. GILLESPIE, *Ecclesiastical office and the participation of the lay faithful in the exercise of sacred power. Towards a theological and canonical foundation of the necessary complementarity in the sign of Christ*, 93-102 (Tesi pubblicamente difesa nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, di prossima pubblicazione).

È da dire che Pio XII nella sua Allocuzione vuole prendere posizione contro la tesi della «delega», che voleva considerare i ministri sacri come «delegati» della comunità, e contro la tesi della «concelebrazione», che affermava che tutta la comunità nella Messa concelebra con il sacerdote. Per contrastare tali tesi, Pio XII usa la formula in questione⁴¹.

Tuttavia, la *Lumen gentium* 10b cambia la prospettiva dell'Allocuzione *Magnificate Dominum* innanzitutto perché è fuori del contesto teologico che ha indotto Pio XII ad intervenire, poi perché vuole positivamente affermare che il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale «sono ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo». Per questa ragione la formula in questione viene riportata in una subordinata («*licet [...] tamen*») e non riprende quanto affermato nell'Allocuzione di Pio XII che quello ministeriale è sacerdozio veramente e propriamente detto («*sacerdotio proprie vereque dicto*»), che avrebbe comportato l'affermazione indiretta che quello battesimale è analogico. Inoltre, la formula viene cambiata, nell'Allocuzione troviamo «*non gradu tantum, sed etiam essentia*», mentre nella LG 10b «*licet essentia et non gradu tantum*». In *Lumen Gentium* 10b l'accento è messo sulla differenza di essenza e non su quella di grado, contrariamente a quanto affermato nell'Allocuzione. Pio XII, infatti, parte non tanto dal sacerdozio di Cristo, ma piuttosto dal sacerdozio gerarchico, che è considerato il vero sacerdozio in virtù della potestà che ha di consacrare l'Eucaristia, quindi come un *analogatum princeps*, rispet-

⁴¹ Cf. L. SARTORI, «Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune: una formula ambigua», *Rassegna di Teologia* 21 (1980) 409; R. TONONI, «Differenza di grado o di essenza? Un testo problematico del Concilio Ecumenico Vaticano II», in *Gli stati di vita del cristiano*, ed. G. Cannobio – F. Dalla Vecchia – G.P. Montini, Brescia 1995, 182-183.

to al sacerdozio comune⁴². Dall'iter di formazione dei diversi schemi *De Ecclesia*⁴³, traiamo la conclusione che la formula alla fine sia stata estrapolata dall'Allocuzione di Pio XII, per essere presa come sostanzialmente lì si trova, e posta nella *Lumen gentium* 10b, senza che ci si sia resi conto che assume un significato diverso, o che almeno il «*non gradu tantum*» pone serie difficoltà interpretative, per il fatto stesso di trovarsi nel contesto di una visione teologica completamente diversa rispetto all'Allocuzione. La visione di *Lumen gentium* 10b parte dall'unico sacerdozio di Cristo e afferma che anche il sacerdozio battesimale è vero e proprio sacerdozio, come partecipazione ad esso, come il sacerdozio ministeriale. Lungo l'iter di formazione del testo, si può assistere ad una sempre maggiore relativizzazione del «*non gradu tantum*», infatti, più di un padre conciliare proponeva che fosse soppresso⁴⁴.

L'estrapolazione si fa ancora più stridente se consideriamo il fatto che il termine «*essentia*» è preso da Pio XII in un senso scolastico, mentre tale termine attualmente assume un senso più forte, cioè quello di «sostanza», per cui viene esclusa la differenza di grado proprio nell'affermare la differenza di essenza⁴⁵.

Invece il termine «essenza» in senso scolastico riguarda tutti i modi di esistere, non solo le sostanze, ma anche gli accidenti: ogni accidente ha la sua essenza, per cui diffe-

⁴² Cf. R.TONONI, «Differenza di grado o di essenza?» (cf. nt. 41), 184,188.

⁴³ Per un'analisi di tale iter, cf. R.TONONI, «Differenza di grado o di essenza?» (cf. nt. 41), 185-196.

⁴⁴ Cf. R.TONONI, «Differenza di grado o di essenza?» (cf. nt. 41), 197.

⁴⁵ D.Vitali afferma: «Solo una differenza di natura permette di istituire una correlazione in cui sia conferito un effettivo primato al Popolo di Dio e il sacerdozio ministeriale sia ripensato in termini di servizio e non di potere». D. VITALI, *Lumen gentium: Storia, Commento, Recezione*, I, Universale studium 9, Roma 2012, 63.

risce essenzialmente da qualsiasi altro accidente. Quindi, secondo il senso scolastico l'affermazione che i due sacerdoti differiscono di «essenza» vuole fondamentalmente dire che ognuno ha la sua specificità⁴⁶. Possiamo allora sostenere che la formula come tale nel contesto culturale odierno verrebbe a significare che il sacerdozio comune e quello ministeriale siano due mondi incomunicabili, il che certamente non è l'intento della *Lumen gentium* 10b. Quindi, assumendo il significato scolastico che la formula ha nell'Allocuzione di Pio XII, ma non più nel contesto teologico di allora, si può dire che «L'essenza del ministero (lo specifico, ciò per cui esso non è solo un grado di sviluppo di qualsiasi altro carisma [quello battesimale] ma un carisma speciale, con una sua propria "essenza") è di "formare e guidare la comunità" in quanto comunità, ovviamente tramite i doni dati da Cristo (Parola e Sacramenti). In questo senso esso è diverso in un modo tutto speciale ["*essentia*"] dagli altri carismi e ministeri»⁴⁷.

Per questa ragione, ritengo che la formula usata da *Pastores gregis* 10b e dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*, che non fa riferimento ad una differenza di grado sia una semplificazione opportuna, che rende più chiaro il senso di ciò che si vuole affermare. Innanzitutto che la differenza di essenza tra i due sacerdozi è data dalla partecipazione alle due dimensioni, quella dell'offerta e quella della mediazione, ognuna con la sua specificità propria. In Cristo, però, pur essendo distinte, in quanto la mediazione è conseguente all'offerta, tuttavia «si uniscono nell'atto supremo del sacrificio della croce», mentre nella Chiesa sono distintamente assunte e esercitate, anche se in stretta relazione di reciprocità mutua, e originano così la strut-

⁴⁶ Cf. L. SARTORI, «Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune» (cf. nt. 41), 410.

⁴⁷ L. SARTORI, «Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune» (cf. nt. 41), 411-412 (le parentesi sono dell'autore).

tura gerarchica della Chiesa. La differenza di grado a cui *Lumen gentium* 10b allude, allora, la si dovrebbe piuttosto riferire alla subordinazione gerarchica in cui ogni fedele, laico e ministro sacro, si trova nella Chiesa che è per sua natura gerarchica. Infatti, il ministero gerarchico comporta il governo del popolo di Dio⁴⁸.

Il sacerdozio ministeriale nella sua funzione di strumento di Cristo unico mediatore, non è solo al servizio del sacerdozio comune affinché ogni fedele possa offrire la propria vita unito a Cristo, ma svolge il ruolo di strutturare il Corpo di Cristo nell'unità (Ef 4,12), per cui il sacerdozio ministeriale è necessariamente gerarchico⁴⁹. Quindi la funzione del sacerdozio ministeriale non è di mediazione visibile solo rispetto alla santificazione, cioè agli atti sacramentali e di culto compiuti *in persona Christi*, ma anche rispetto alla guida pastorale della Chiesa, attuata *nomine Christi*. È Cristo che conduce la Chiesa, con l'insegnamento e il governo pastorale, oltre che santificarla con i sacramenti. Solo Cristo, unico e vero sacerdote della Nuova ed eterna Alleanza, ha ogni potestà in Cielo e in terra. La mediazione umana non è che strumentale per partecipazione. Cristo insegna nella Chiesa e governa la Chiesa, conducendola verso la santità. La mediazione umana è ministeriale, in quanto rende visibile questa azione di Cristo⁵⁰.

⁴⁸ Cf. R. TONONI, «Differenza di grado o di essenza?» (cf. nt. 41), 185.

⁴⁹ Cf. A. VANHOYE, «Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel» (cf. nt. 29), 203.

⁵⁰ Con l'ordinazione sacerdotale si riceve un carattere indelebile, cioè si riceve in modo definitivo una partecipazione peculiare al sacerdozio di Cristo, che comporta dei poteri e delle capacità, per il servizio di tutto il popolo di Dio, quindi del sacerdozio comune, per cui il ministro agisce nella persona e in nome di Cristo Mediatore e Capo. In questo modo il ministero sacro, particolarmente nel grado dell'episcopato, garantisce l'azione di Cristo nella Chiesa e quindi l'autenticità della parola annunciata, la verità dei sacramenti celebrati e la santità della via da seguire nella vita cristiana. L'apostolicità di

In conclusione possiamo dire che il battesimo e l'ordine costituiscono due fonti originarie e autonome di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, nel senso da una parte che il sacerdozio ministeriale non è uno sviluppo del sacerdozio battesimale, pur presupponendolo, e dall'altra che il sacerdozio battesimale non è una specie di derivazione del sacerdozio ministeriale, per cui non è in un grado inferiore rispetto ad esso⁵¹.

Anche questa visione circa la relazione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune, messa in rapporto al fondamento della riforma liturgica e alla visione della Chiesa come popolo di Dio formato da membri nello stesso tempo uguali e differenziati, mi sembra che non solo confermi il senso della riforma introdotta dal M.p. *Ministeria quaedam*, ma anche incoraggi verso un ampliamento dell'istituzione e del conferimento dei ministeri ai laici non solo nel campo liturgico, ma anche in altri ambiti, come quello della carità e della gestione degli affari temporali.

tutta la Chiesa, allora, è manifestata e garantita dall'istituzione degli Apostoli e dei loro successori, in una parola dalla successione apostolica nel ministero petrino e in quello dei Vescovi.

⁵¹ Cf. R. TONONI, «Differenza di grado o di essenza?» (cf. nt. 41), 202-203. Il Dir. *Benedetto XVI*, per il ministero e la vita dei presbiteri, pubblicato dalla Congregazione per i Clero l'11 febr. 2013, al n. 6, afferma: «In questo senso, l'identità del sacerdote è nuova rispetto a quella di tutti i cristiani che, mediante il Battesimo, partecipano già, nel loro insieme, all'unico sacerdozio di Cristo e sono chiamati a dargli testimonianza su tutta la terra. La specificità del sacerdozio ministeriale, tuttavia, si definisce a partire non da una sua supposta "superiorità" nei confronti del sacerdozio comune, bensì dal servizio, che esso è chiamato a sviluppare a favore di tutti i fedeli, perché questi possano aderire alla mediazione e alla signoria di Cristo, resa visibile dall'esercizio del sacerdozio ministeriale». Città del Vaticano 2013; EV 29/112-359.

2. Oltre il M.p. *Ministeria quaedam*

Giovanni Paolo II, nell'Es. ap. post-sinodale *Christifideles laici* richiamava il desiderio dei Padri Sinodali che il M. p. *Ministeria quaedam* fosse rivisto «tenendo conto dell'uso delle Chiese locali e soprattutto indicando i criteri secondo cui debbano essere scelti i destinatari di ciascun ministero»⁵². Il 16 marzo 1988 era già stata istituita una Commissione «per studiare in modo approfondito i diversi problemi teologici, liturgici, giuridici e pastorali sollevati dall'attuale grande fioritura di ministeri affidati ai laici»⁵³.

Nel suo discorso alla chiusura del Simposio promosso dalla Congregazione per il Clero tra il 19 e il 22 aprile 1994 sul tema «*Partecipazione dei fedeli laici al ministero presbiterale*», Giovanni Paolo II, dichiarando che dalle riflessioni in esso sviluppatesi discendevano molteplici conseguenze che avrebbero dovuto trovare espressione nella revisione del Motu proprio *Ministeria quaedam*, invitava la stessa Congregazione a sviluppare le acquisizioni raggiunte attraverso un lavoro interdicasteriale⁵⁴. Il lavoro della Commissione interdicasteriale sfociò nell'Istr. *Ecclesiae de mysterio*, firmata da Prefetti e Segretari di otto Dicasteri e pubblicata il 15 agosto 1997. Tale Istruzione però non può essere considerata una revisione del M.p. *Ministeria quaedam*, in quanto in prevalenza individua solo quali sono gli uffici e i servizi di supplenza che i laici possono svolgere in situazioni di necessità per scarsità o mancanza di clero, quindi non si occupa di quei servizi stabili che scaturiscono di per se stessi dal Battesimo e dalla Confermazione, nonché dal Matrimonio, e anche dalla stessa indole secolare della vocazione laicale.

⁵² Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. post-sinodale *Christifideles laici*, n. 23.

⁵³ *Christifideles laici*, n. 23.

⁵⁴ Cf. *L'Osservatore Romano*, 23 aprile 1994.

La XII assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi svoltasi tra il 5 e il 26 ottobre 2008 sul tema «La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa», nella *Propositio* n. 17 auspicava che il ministero del lettorato fosse aperto alle donne.

A distanza di quaranta anni dal M.p. *Ministeria quaedam* si può rilevare che il lettorato e l'accollitato, pur essendo considerati ministeri laicali⁵⁵, tuttavia, per il fatto che possono essere ricevuti solo da uomini⁵⁶ e che i candidati agli ordini sacri li debbono obbligatoriamente ricevere⁵⁷, ha fatto sì che essi continuassero ad essere considerati ministeri in stretta relazione con la ricezione degli ordini sacri, creando talvolta situazioni di non chiarezza.

Possiamo a questo punto condurre un'analisi dell'uso del termine ministero, specialmente in relazione a persone non costituite nell'ordine sacro, nei documenti conciliari e postconciliari.

2.1 Documenti conciliari

Innanzitutto il Decr. *Perfectae caritatis* 8, riguardo agli istituti religiosi votati all'apostolato in generale afferma:

In questi istituti l'azione apostolica e caritatevole rientra nella natura stessa della vita religiosa, in quanto costituisce un ministero sacro (*sanctum ministerium*) e un'opera di carità, che sono stati loro affidati dalla Chiesa e devono essere esercitati in suo nome (*ab Ecclesia ipsis commissum eiusque nomine exercendum*).

Nel n. 10 lo stesso Decreto, in riferimento alla vita religiosa laicale, maschile e femminile, in particolare così si esprime:

⁵⁵ Cf. can. 230 §1.

⁵⁶ Cf. can. 230 §1.

⁵⁷ Cf. can. 1035 §1.

La vita religiosa laicale, tanto maschile quanto femminile, costituisce uno stato in sé completo di professione dei consigli evangelici. Perciò il sacro Concilio, che ha grande stima di esso poiché tanta utilità arreca all'attività pastorale della Chiesa *nell'educazione della gioventù, nell'assistenza agli infermi e in altri ministeri (aliisque ministeriis)*, conferma i membri di tale forma di vita religiosa nella loro vocazione e li esorta ad adattare la loro vita alle odierne esigenze.

Non possiamo dire che qui il Concilio intendesse il termine «*ministerium*» semplicemente in un senso generico di «servizio», perché alcuni Padri non volevano che esso fosse usato, in quanto ritenevano che dovesse essere riservato solo ai sacerdoti, ma la Commissione Teologica non fece sua tale posizione e ha usato il termine proprio per mettere meglio in luce il valore ecclesiale dell'attività di tali istituti⁵⁸. Il Decreto si riferisce all'educazione, all'assistenza degli infermi e alle altre opere svolte dagli istituti, comprendendo espressamente sia quelli clericali che quelli laicali, considerando tutte queste attività come ministeri. Infatti — questo è molto importante, — sono stati affidati dalla Chiesa, per cui debbono essere svolti a nome della Chiesa, ed hanno un carattere di perpetuità, in virtù dei voti perpetui che incorporano in modo definitivo nell'istituto. Sono questi caratteri propri di un ministero.

Il Decr. *Ad gentes* al n. 15 afferma che «per la costituzione della Chiesa e lo sviluppo della comunità cristiana, sono necessari vari tipi di ministero (*varia ministeria*)» e tra essi annovera «i compiti (*munera*) dei sacerdoti, dei diaconi, dei catechisti e l'azione cattolica», non identificando, quindi, il termine ministero con il ministero sacro. Nel n. 16 dello stesso documento troviamo:

⁵⁸ Cf. J. BEYER, «*Decretum Perfectae caritatis Concilii Vaticani II*», *Periodica* 55 (1966) 459-460.

È bene (*iuvat*) infatti che uomini, i quali di fatto esercitano il ministero di diacono (*qui ministerio vere diaconali fungantur*), o perché come catechisti predicano la parola di Dio, o perché a nome del parroco e del vescovo sono a capo di comunità cristiane lontane, o perché esercitano la carità attraverso opere sociali e caritative, siano fortificati dall'imposizione delle mani, che è trasmessa fin dagli apostoli, e siano più saldamente congiunti all'altare per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato.

Ciò vuol dire che tali uomini, laici, fino a quel momento hanno esercitato le funzioni proprie del diacono in maniera stabile, costituendo un vero ministero, e, se vogliono, possono continuare a farlo, in quanto il Decreto non li obbliga a ricevere il diaconato, infatti dice «*iuvat*».

Riguardo, poi ai catechisti, al n. 17 il Decreto dispone:

È altresì auspicabile che ai catechisti convenientemente formati sia conferita, riconoscendosene l'opportunità, la missione canonica (*missio canonica*) nella pubblica celebrazione della liturgia, perché siano al servizio della fede con maggiore autorità agli occhi del popolo.

Questo indica un conferimento ufficiale di un ministero che comporta una stabilità.

2.2 Documenti dei Romani Pontefici

Dopo il Concilio, documento particolarmente importante è l'Es. ap. *Evangelii nuntiandi* di Paolo VI, dell'8 dic. 1975⁵⁹, che al n. 73 afferma:

i laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi (*ministeria valde distincta*), secondo la grazia e i carismi (*carismatibus*) che il Signore vorrà loro dispensare.

⁵⁹ Cf. AAS 58 (1976) 5-76; EV 5/1588-1716.

[...] Noi incoraggiamo l'apertura [...] a ministeri ecclesistici (*ministeria ecclesialia*) capaci di ringiovanire e di rafforzare il suo dinamismo evangelizzatore.

Certamente, accanto ai ministeri ordinati (*ministeria per sacramentum Ordinis collata*), grazie ai quali alcuni sono annoverati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio della comunità, la Chiesa riconosce altri ministeri non ordinati (*alia ministeria quae, etsi cum sacro Ordine non sint coniuncta*) ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa (*ad peculiare Ecclesiae officium exercendum*).

[...] Questi ministeri (*ministeria*) avranno un autentico valore pastorale nella misura in cui si stabiliranno nell'assoluto rispetto dell'unità, attenendosi all'orientamento dato dai Pastori, che sono appunto i responsabili e gli artefici dell'unità della Chiesa.

Tali ministeri (*ministeria*), nuovi in apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, — per esempio quelli di catechista, di animatori della preghiera e del canto, di cristiani dedicati al servizio della Parola di Dio o all'assistenza dei fratelli bisognosi, quelli infine dei capi di piccole comunità, dei responsabili di movimenti apostolici, o di altri responsabili di questo genere [...]. Noi dobbiamo anche la nostra particolare stima a tutti i laici che accettano di consacrare una parte del loro tempo, delle loro energie, e talvolta la loro vita intera, al servizio delle missioni.

Per tutti gli operai dell'evangelizzazione è necessaria una seria preparazione. Lo è ancor più per coloro che si dedicano al ministero della Parola (*ministerium Verbi*). Animati dalla convinzione continuamente approfondita della grandezza e della ricchezza della Parola di Dio, quelli che hanno il compito di trasmetterla devono manifestare la più grande attenzione alla dignità, alla precisione, all'adattamento del loro linguaggio.

A nessuno sfugge l'importanza fondamentale di questo testo. Innanzitutto, si ha un riconoscimento da parte di Paolo VI dei diversi ministeri, sostenuti dalla grazia e dai carismi donati dallo Spirito, che nella Chiesa svolgono e

possono svolgere i laici, e comunque tutti coloro che non hanno ricevuto gli ordini sacri. Il riconoscimento diventa un vero e proprio incoraggiamento del Papa all'istituzione di ministeri che non sono legati all'ordine sacro, adatti al peculiare servizio che la Chiesa attualmente svolge, i quali si debbono porre in un rapporto di unità armonica nella vita della Chiesa, quindi in relazione al ministero ordinato. Tali ministeri, anche se nella vita della Chiesa si sono persi, tuttavia hanno radici molto antiche, risalenti alle origini della Chiesa e che possono essere recuperati. Il Papa stesso dà delle esemplificazioni di tali ministeri: catechesi, animazione della preghiera e del canto, servizio della Parola, assistenza ai bisognosi, direzione di comunità cristiane, responsabili di movimenti e associazioni cattoliche, servizio delle missioni⁶⁰.

Riguardo ai genitori esplicito è Giovanni Paolo II nell'Es. ap. *Familiaris consortio* del 22 novembre 1981⁶¹, dove al n. 39 dice:

Anche il Sinodo, riprendendo e sviluppando le linee conciliari, ha presentato la missione educativa della famiglia cristiana come un vero ministero (*verum ministerium*) [...]. Nella famiglia cosciente di tale dono, come ha scritto Paolo VI, «tutti i membri evangelizzano e sono evangelizzati»⁶².

⁶⁰ Sempre il n. 73 della stessa Esortazione afferma: «Uno sguardo alle origini della Chiesa è molto illuminante e permette di usufruire di un'antica esperienza, tanto più valida in quanto ha permesso alla Chiesa di consolidarsi, di crescere, e di espandersi. Ma questa attenzione alle fonti dev'essere completata da quella dovuta alle necessità presenti dell'umanità e della Chiesa. Dissetarsi a queste sorgenti sempre ispiratrici, nulla sacrificare di questi valori e sapersi adattare alle esigenze e ai bisogni attuali: queste sono le linee maestre che permetteranno di ricercare con saggezza e di valorizzare i ministeri, di cui la Chiesa ha bisogno e che molti suoi membri saranno lieti di abbracciare per la maggiore vitalità della comunità ecclesiale [...]».

⁶¹ Cf. AAS 74 (1982) 81-191; EV 7/1522-1810.

⁶² Qui Giovanni Paolo II rinvia all'Es.ap. *Evangelii Nuntiandi*, 71.

In forza del ministero dell'educazione (*educationis ministerium*) i genitori mediante la testimonianza della vita, sono i primi araldi del Vangelo presso i figli [...].

Perché i genitori cristiani possano compiere degnamente il loro ministero (*munere*) educativo, i Padri Sinodali hanno auspicato che sia preparato un adeguato testo di *catechismo per le famiglie* [...].

Sullo stesso punto insiste nel n. 53:

Il ministero di evangelizzazione (*evangelizandi ministerium*) dei genitori cristiani è originale e insostituibile: assume le connotazioni tipiche della vita familiare, intessuta come dovrebbe essere d'amore, di semplicità, di concretezza e di testimonianza quotidiana.

[...]

Il ministero di evangelizzazione e di catechesi (*evangelizationis et catechesis ministerium*) dei genitori deve accompagnare la vita dei figli [...].

In quest'Esortazione apostolica Giovanni Paolo II presenta la missione educativa come un qualcosa che riguarda sia la famiglia nel suo insieme sia i genitori come coppia all'interno della famiglia. Si tratta, dice il Papa, di un «vero» ministero, tanto che per essere ben assolto dai genitori e di tutta a famiglia dev'essere predisposto un catechismo specifico, e «Le conferenze episcopali sono state caldamente invitate ad impegnarsi per la realizzazione» di esso (n. 39). Tale ministero dei genitori cristiani nei confronti dei figli è loro proprio in maniera originale e insostituibile, in quanto, come si legge nel n. 38:

Per i genitori cristiani la missione educativa (*munus institutorium*), radicata [...] nella loro partecipazione all'opera creatrice di Dio, ha una nuova e specifica sorgente nel sacramento del matrimonio, che li consacra all'educazione propriamente cristiana dei figli [...].

Dal sacramento del matrimonio il compito educativo (*officium educationis*) riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio «ministero» della Chiesa (*verum sit ac pro-*

prium «ministerium Ecclesiae»), al servizio dell'edificazione dei suoi membri.

Infatti, sulla base della Cost. *Gaudium et spes* 48, il Codice di Diritto Canonico sancisce che la procreazione e l'educazione della prole è uno dei due fini del matrimonio (can. 1055 §1) e l'educazione fisica, sociale, culturale, morale e religiosa dei figli è un dovere gravissimo e un diritto primario dei genitori (can. 1136). È dal sacramento che scaturisce questo vero e proprio ministero della Chiesa.

Questa visione dallo stesso Giovanni Paolo II nella sua Allocuzione alla Romana Rota del 30 gennaio 1986 viene inserita in una considerazione ancora più globale, quella dello stesso matrimonio come «ministero dell'amore»⁶³.

Particolarmente ricca e articolata è la trattazione di Giovanni Paolo II nell'Es. ap. postsinodale *Christifideles laici*, che nel n. 21 si riallaccia alla *Lumen gentium* 4a, che «presenta i ministeri e i carismi (*ministeria et charismata*) come doni dello Spirito Santo per l'edificazione del Corpo di Cristo e per la sua missione di salvezza nel mondo», per cui nella Chiesa tutti i battezzati sono chiamati «ad essere, ciascuno a suo modo, attivi e corresponsabili». Dopo questo afferma:

I ministeri (*ministeria*) presenti e operanti nella Chiesa sono tutti, anche se in modalità diverse, una partecipazione al ministero di Gesù Cristo, [...]. Paolo è oltremodo chiaro nel

⁶³ Dice Giovanni Paolo II: «Ecco perché il matrimonio cristiano è un sacramento che opera una specie di consacrazione a Dio, è un ministero dell'amore che, mediante la sua testimonianza, rende visibile il senso dell'amore divino e la profondità del dono coniugale vissuto nella famiglia cristiana; è un impegno di paternità e di maternità; del quale il reciproco amore delle persone divine è la sorgente, l'immagine perfettissima, ineguagliabile. Questo mistero si affermerà e si realizzerà in ogni partecipazione alla missione della Chiesa, nella quale gli sposi cristiani devono dare prova di amore e testimoniare l'amore che essi vivono tra di loro, con e per i propri figli, in quella cellula ecclesiale, fondamentale e insostituibile, che è la famiglia cristiana». *AAS* 78 (1986) 923.

parlare della costituzione ministeriale delle Chiese apostoliche. [...] Come appare da questi e da altri testi del Nuovo Testamento, i ministeri, come pure i doni e i compiti ecclesiali, sono molteplici e diversi.

Come viene affermato nel n. 23, dato che la missione della Chiesa è adempiuta non solo dai ministri sacri, ma anche dai fedeli laici, che partecipano al triplice *munus* di Cristo, «I pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri (*ministeria*), gli uffici (*officia*) e le funzioni (*munera*) dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel Battesimo e nella Confermazione, nonché, per molti di loro, nel Matrimonio».

Di fronte al pericolo di confusione e livellamento tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, lo stesso numero chiarifica:

Proprio per superare questi pericoli i Padri sinodali hanno insistito sulla necessità che siano espresse con chiarezza, [...], *l'unità di missione* della Chiesa, alla quale partecipano tutti i battezzati, ed insieme l'essenziale *diversità di ministero*⁶⁴ dei pastori, radicato nel sacramento dell'Ordine, rispetto agli altri ministeri (*ab aliis ministeriis*), uffici (*officiis*) e funzioni ecclesiali (*muneribus ecclesialibus*), che sono radicati nei sacramenti del Battesimo e della Confermazione⁶⁵.

Notiamo che innanzitutto Giovanni Paolo II connette i ministeri e i carismi tra di loro, in quanto doni dello Spirito e riconduce tutti i ministeri, sia quelli derivanti dall'ordine sacro che quelli derivanti dal battesimo, all'unico ministero di Cristo, per cui lo Spirito e Cristo sono i due poli di unità dei vari ministeri, anche se essi sono di natura diver-

⁶⁴ Sottlineatura nel testo.

⁶⁵ Conseguentemente, sempre nello stesso numero si afferma: «È necessario allora, in primo luogo, che i pastori, nel riconoscere e nel conferire ai fedeli laici i vari ministeri (*diversis ministeriis*), uffici (*officiis*) e funzioni (*muneribus*), abbiano la massima cura di istruirli sulla radice battesimale di questi compiti».

sa tra di loro. Altra affermazione particolarmente importante è che questo fin dall'inizio della vita della Chiesa ha trovato espressione nella «costituzione ministeriale delle Chiese apostoliche». Per questo i Pastori per il bene della Chiesa debbono riconoscere e promuovere tutti i ministeri, uffici e funzioni che i laici possono svolgere⁶⁶. Infine, il n. 23 indica anche quali sono gli ambiti nei quali i fedeli laici possono svolgere i «vari ministeri (*varia ministeria*), uffici (*officia*) e funzioni (*munera*)», conformemente alla loro vocazione laicale specifica: nella liturgia, nella trasmissione della fede e nelle strutture pastorali della Chiesa.

Giovanni Paolo II nel n. 73 dell'Enc. *Redemptoris missio* del 7 dicembre 1990⁶⁷ ribadisce che «Anche col moltiplicarsi dei servizi ecclesiali ed extraecclesiali (*ministeria ecclesialia et extraecclesialia*) il ministero dei catechisti (*catechistarum tamen munus*) rimane sempre necessario e ha peculiari caratteristiche [...]».

Riguardo alla catechesi, Paolo VI nell'Es. ap. *Catechesi tradendae* del 16 ottobre del 1979⁶⁸, al n. 66, aveva già messo in primo piano, considerandone i diversi aspetti, la centralità della catechesi nella vita della Chiesa per la trasmissione del messaggio della salvezza. Responsabilità comune e differenziata all'interno della compagine ecclesiale, condivisa anche dai laici.

⁶⁶ Notiamo che si distingue chiaramente tra *ministeria*, *officia* e *munera*, indicando che si tratta di realtà simili, ma anche distinte tra di loro. Riprenderemo questo punto.

⁶⁷ Cf. AAS 83 (1991) 249-340; EV 12/547-732.

⁶⁸ Cf. AAS 71 (1979) 1277-1340; EV 6/1764-1939. Papa Francesco, nell'Es. ap. postsin. *Evangelii gaudium* del 24 novembre 2013 (cf. AAS 105 [2013] 1019-1137; EV 29/2104-2396), ha recentemente messo in luce che tutta la Chiesa è un «popolo pellegrino ed evangelizzatore» (n. 111), per cui «In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare» (n. 119) in modo che ogni battezzato è soggetto attivo di evangelizzazione (n. 120).

Giovanni Paolo II nell'Es. ap. *Ecclesia in America* del 22 gennaio 1999⁶⁹ fa suo quanto richiesto dai vescovi nella *Propositio* 52 che «le parrocchie sono chiamate ad essere [...] aperte alla varietà di carismi, servizi e ministeri, organizzate in modo comunitario e responsabile», per essere «capaci di coinvolgere i movimenti di apostolato già esistenti, attente alla diversità culturale degli abitanti, aperte ai progetti pastorali e sovrapparrocchiali ed alle realtà circostanti» (n. 41).

La stessa Esortazione distingue tra la vocazione secolare dei fedeli laici, che è loro propria, e le attività intraecclesiali che possono essere chiamati a svolgere. Tuttavia, anche la prima dimensione della loro vocazione, quella alla secolarità, i fedeli laici la svolgono secondo una «varietà di carismi e ministeri», che trovano il loro esercizio «nei vari ambiti della vita familiare, sociale, professionale, culturale e politica, in vista della loro evangelizzazione». Infatti, insiste l'Esortazione, c'è un grande bisogno che i laici assumano ruoli direttivi nella società, anche nell'esercizio della politica, per cui è urgente una loro peculiare formazione (n. 44). Tuttavia, non sono da trascurare le attività intraecclesiali che dei fedeli laici, ben preparati, sono chianti ad assumere, mettendo a disposizione «i loro talenti e carismi» per la «costruzione della comunità ecclesiale, come delegati della Parola, catechisti, visitatori di malati o di carcerati, animatori di gruppi, ecc.», per cui, secondo l'auspicio dei Padri sinodali, la Chiesa dovrebbe riconoscere «alcuni di questi compiti come ministeri laicali, fondati nei sacramenti del Battesimo e della Confermazione, ferma restando la specificità dei ministeri propri del sacramento dell'Ordine» (n. 44)⁷⁰. Questi ministeri debbo-

⁶⁹ Cf. AAS 91 (1999) 737-815; EV 18/20-195.

⁷⁰ Qui il Papa, rimandando all'Es. ap. *Christifideles laici*, n. 23, e all'Istr. *Ecclesiae de mysterio*, ricorda che ha costituito un'apposita Commissione per lo studio della materia.

no quindi essere conferiti quando sia assicurata «una certa permanenza, una reale disponibilità nei confronti di un determinato gruppo di persone, l'obbligo di rendere conto al proprio Pastore». Mi sembra importante il fatto che l'Esortazione sottolinei che, «benché l'apostolato intraecclesiale dei laici debba essere stimolato, occorre far sì che esso coesista con l'attività propria dei laici nella quale essi non possono essere sostituiti dai sacerdoti: il campo cioè delle realtà temporali» (n. 44).

Su questa stessa linea è anche l'Es. ap. *Ecclesia in Oceania* del 22 novembre 2001⁷¹, che al n. 34 menziona il «ministero della guarigione e della consolazione attraverso coloro che recano la misericordia di Dio alle persone deboli e sofferenti» che si specifica, nel n. 35, nell'assistenza agli «orfani, i poveri, i senzatetto, gli abbandonati e gli esclusi [...] i bambini di strada. [...] quanti sono dediti all'alcool, alla droga o al gioco d'azzardo, o sono vittime di abusi sessuali. [...] i rifugiati o quanti cercano asilo». Sempre nella linea di indicazioni di concreti ministeri l'Es. ap. *Ecclesia in Europa* del 28 giugno 2003⁷², nel n. 50 riconosce un'innegabile priorità nell'azione pastorale al ministero della catechesi, che è da coltivare e rilanciare.

Particolare rilievo assume l'Es. ap. postsinodale *Pastores gregis* del 16 ottobre 2003 per la visione d'insieme che nel n. 44 offre riguardo al tema che stiamo trattando. Innanzitutto, dice, è da tener presente che «Ogni tipo di differenziazione tra i fedeli, in base ai diversi carismi, funzioni, ministeri (*ministeria*) è ordinata al servizio delle altre membra del Popolo di Dio»⁷³. Infatti, la «Chiesa è una

⁷¹ Cf. AAS 94 (2002) 361-428; EV 20/2117-2268.

⁷² Cf. AAS 95 (2003) 649-719; EV 22/413-589.

⁷³ Sull'unità nella diversità dei carismi e dei ministeri nella Chiesa, riferendosi a 1Cor 12,4-7, ritornerà nel n. 97, l'Es. ap. postsin. *Africae munus* del 19 nov. 2011. Cf. AAS 104 (2012) 239-314; EV 27/990-1166.

comunione organica, che si realizza nel coordinamento dei diversi carismi, ministeri (*ministeriorum*) e servizi, in ordine al conseguimento del fine comune che è la salvezza». In tale comunione organica è fondamentale il ministero del vescovo che «non si può affatto ridurre al compito di un semplice moderatore», in quanto il «*munus episcopale* implica un chiaro e inequivocabile diritto-dovere di governo», che è al servizio dell'unità della Chiesa. «È lo Spirito infatti che, fondando l'uguaglianza battesimale di tutti i fedeli come anche la diversità carismatica e ministeriale di ciascuno (*uniuscuiusque diversitatem charismaticam et ministerialem*) è in grado di attuare efficacemente la comunione», operando «sia nella responsabilità personale del Vescovo, sia nella partecipazione ad essa dei fedeli».

Benedetto XVI nell'Es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis* del 22 febbraio 2007⁷⁴, nel n. 53, riguardo alla celebrazione dell'Eucaristia distingue tra i ministeri che sono legati al sacramento dell'Ordine e «altri ministeri per il servizio liturgico (*alia quoque ministeria liturgica*), lodevolmente svolti da religiosi e laici preparati»⁷⁵. Quindi avverte che si deve rispettare il compito specifico del sacerdote, che è insostituibile, ed anche quello specifico del diacono. Nel n. 75 l'Esortazione fa esplicito riferimento alla situazione di una parrocchia in cui manchi un parroco e che sia stata affidata la partecipazione della cura pastorale di essa ad una persona che non è nel sacramento dell'ordine, stabilendo — sottolineiamo — che «tale ministero (*ministerium*) sia stato regolarmente affidato dall'autorità competente, si compia secondo un rituale specifico elaborato dalle Conferenze episcopali e a tale scopo da esse approvato». Nell'Es. ap.

⁷⁴ Cf. *AAS* 99 (2007) 105-180; *EV* 24/105-226.

⁷⁵ Nel n. 50 Benedetto XVI fa riferimento «a coloro che, adeguatamente preparati, in caso di necessità, vengono autorizzati al ministero della distribuzione dell'Eucaristia»; nel n. 94 a «tutti coloro che svolgono un ministero eucaristico», distinguendoli dai presbiteri e dai diaconi.

Verbum Domini del 30 settembre 2010⁷⁶, al n. 58 si afferma espressamente che il ministero del lettorato è un ministero laicale e necessita di un'adeguata preparazione, specialmente liturgica.

L'Es. ap. postsin. *Africae munus* del 19 novembre 2011 al n. 46, facendo riferimento all'Es. ap. postsin. *Familiaris consortio*, n. 39, e all'Es. ap. *Evangelii nuntiandi*, n. 71, riafferma che la missione educativa della famiglia cristiana è «un vero ministero», all'interno del quale è da considerare il «ministero dell'educazione» dei genitori.

2.3 Documenti dei Dicasteri Romani

Il 27 ottobre 1977 l'allora Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino inviò la Lett. circ. *Novit profecto*⁷⁷ ai presidenti delle Conferenze Episcopali proprio sull'istituzione di nuovi ministeri, in relazione al mandato ricevuto da Paolo VI, per venire incontro alla richiesta di varie Conferenze Episcopali, di preparare uno schema sull'istituzione di nuovi ministeri, non derivanti dal sacramento dell'Ordine, con la potestà di conferirli anche alle donne, specialmente religiose. Come riporta la Lettera, dopo che la questione fu dibattuta in una commissione di esperti e di delegati dei Dicasteri interessati appositamente costituita ed esaminata dai membri della Congregazione stessa, la conclusione fu che «prevalse il parere di quanti consigliavano che in tal materia si soprassedesse, fino a che non si avessero dati concreti circa gli effetti e l'evoluzione delle esperienze locali». Quindi, tenendo conto di questo e quanto disposto nel M.p. *Ministeria quaedam*, la Lettera concludeva: «il Santo Padre preferisce concedere alle Conferenze Episcopali che hanno chiesto la facoltà alla Sede Apostolica che istituiscano nuovi ministeri (*nova ministeria*), ritenuti davvero necessari o molto utili nella

⁷⁶ Cf. AAS 102 (2010) 681-787; EV 26/2218-2433.

⁷⁷ Cf. EV 6/373-374.

propria regione»⁷⁸, aggiungendo che essi «possono essere conferiti anche alle donne».

Il Direttorio Generale per la Catechesi del 15 agosto 1997 della Congregazione per il Clero⁷⁹, poi, nel n. 219 considera ministero della catechesi (*catechesis ministerium*) in una posizione rilevante all'interno dell'«insieme dei ministeri e dei servizi (*Inter ministeria et servitia*), con i quali la Chiesa particolare attua la sua missione evangelizzatrice» e continua precisando che «Nella diocesi la catechesi è un servizio (*servitium*) unico, attuato in modo congiunto dai presbiteri, diaconi, religiosi e laici, in comunione con il vescovo», anche se ognuno di loro «secondo la sua particolare condizione nella Chiesa»⁸⁰. Nel n. 231 il Direttorio afferma:

La vocazione del laico per la catechesi scaturisce dal sacramento del Battesimo ed è irrobustita dalla Confermazione, sacramenti mediante i quali egli partecipa all'«ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo». Oltre alla vocazione comune all'apostolato, alcuni laici si sentono chiamati interiormente da Dio ad assumere il compito di catechisti (*officium catechistarum*). La Chiesa suscita e discerne questa vocazione divina e conferisce la missione di catechizzare.

⁷⁸ Venivano date anche indicazioni pratiche: «Perciò gli episcopati che si trovano in queste condizioni, potranno inviare a questo dicastero una petizione, esponendo le motivazioni di tale petizione congiuntamente con gli statuti, contenenti in modo dettagliato e distinto le norme sulla scelta, sulla formazione spirituale e culturale, e sulle mansioni e attività dei nuovi ministri, come pure sul modo di seguirli pastoralmente e di aiutarli nell'esercizio del loro ministero».

⁷⁹ Cf. EV 16/741-1127.

⁸⁰ Nello stesso numero si specifica: «Il ministero catechistico ("*Ministerium catechisticum*") — nell'insieme dei ministeri e dei servizi ecclesiali ("*in corpore ministeriorum et servitorum ecclesialium*") — ha un carattere proprio, che deriva dalla specificità dell'azione catechistica entro il processo di evangelizzazione. Il compito del catechista, come educatore della fede, differisce da quello degli altri agenti della pastorale (liturgica, della carità, sociale...), anche se, ovviamente, dovrà agire in coordinazione con essi».

[...] L'importanza del ministero della catechesi (*catechesis ministerii momentum*), tuttavia, consiglia che nella diocesi vi sia un certo numero di religiosi e di laici, stabilmente e generosamente dediti alla catechesi, riconosciuti pubblicamente, i quali — in comunione con i sacerdoti e il Vescovo — contribuiscono a dare a questo servizio diocesano la configurazione ecclesiale che gli è propria.

Rileviamo due elementi importanti affermati in questo documento e nuovi rispetto ai precedenti: il ministero di catechista si basa su una vocazione divina ed è conferito con una missione ufficiale della Chiesa in modo stabile e così assume una configurazione ecclesiale. Evidentemente questo si può applicare anche ad altri servizi che i laici svolgono e che possono dalla Chiesa essere configurati come veri e propri ministeri.

Lo stesso giorno della pubblicazione del Direttorio Generale per la Catechesi, il 15 agosto 1997, la Congregazione per il Clero, insieme ad altri sette Dicasteri, pubblicava l'Istr. *Ecclesiae de mysterio*. Un primo scopo dell'Istruzione che viene indicato nell'art. 1 §2 è quello, come desiderio del Papa⁸¹, «di chiarire e distinguere le varie accezioni che il termine “ministero” ha assunto nel linguaggio teologico e canonico», per evitare di offuscare «la differenza “di essenza e non solo di grado” che intercorre tra il sacerdozio battesimale e il sacerdozio ordinato» (art.1 §1).

Riprendendo alla lettera il Discorso di Giovanni Paolo II al Simposio sulla «Collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri», n. 3, l'Istr. *Ecclesiae de mysterio* all'art.1 §2 afferma:

Ciò che ha permesso, in alcuni casi l'estensione del termine *ministero* (*vox «ministerium»*) ai *munera* propri dei fedeli laici è il fatto che anche questi, nella loro misura, sono par-

⁸¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Disc. al Simposio sulla Collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri, n. 3, *L'Osservatore Romano*, 23 apr. 1994.

tecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Gli *officia*, loro affidati temporaneamente, sono invece esclusivamente frutto di una deputazione della Chiesa. Solo il costante riferimento all'unico e fontale «ministero di Cristo» (*ministerium Christi*) permette, in una certa misura, di applicare anche ai fedeli non ordinati, senza ambiguità, il termine *ministero* (*vox ministerium*): senza, cioè, che esso venga percepito e vissuto come indebita aspirazione al *ministero ordinato*, o come progressiva erosione della sua specificità.

Con questa istruzione si volevano portare dei chiarimenti per evitare ambiguità nell'uso del termine «ministero», ma mi permetto di osservare che quanto ho sopra riportato non è affatto dottrinalmente chiaro. Si dice che gli *officia* affidati temporaneamente ai laici sono «esclusivamente frutto di una deputazione della Chiesa», mentre i *munera* loro propri, nella loro misura, sono «partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo». In che senso si fa una distinzione tra *officia* e *munera*, quando, secondo il can. 145 §1 «*Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum*»? L'*officium* è, allora, un *munus* stabilmente costituito e anche stabilmente conferito, mentre nell'Istruzione è inteso come affidato temporaneamente, per cui è frutto della deputazione occasionale della Chiesa, quindi d'istituzione ecclesiastica; i *munera*, invece, per il fatto che sono «propri dei fedeli laici» sono partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, quindi sembrerebbero essere permanenti ed essere qualificati come ministeri, per cui sarebbero d'istituzione divina? L'unico ministero di istituzione divina è quello gerarchico, conferito col sacramento dell'ordine ed è l'unico veramente permanente in virtù del carattere. L'eventuale istituzione come ministeri di alcuni servizi legati al *proprium* della vocazione laicale nell'ambito del secolare, sarebbe comunque di natura ecclesiastica. Inoltre, dal riferimento dei *munera* all'unico sacerdozio di Cristo si passa al riferimento «all'unico e fontale “ministero di Cristo”», sembrando identificare le due realtà,

invece, è il ministero di Cristo che «permette, in una certa misura, di applicare anche ai fedeli non ordinati, senza ambiguità, il termine *ministero*» e non la partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Evidentemente la partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo è la base per la partecipazione all'unico ministero di Cristo.

Aggiunge lo stesso art. 1 §2:

In questo senso originario, il termine *ministero* (*vox «ministerium» [servitium]*) esprime soltanto l'opera con cui membri della Chiesa prolungano, al suo interno e per il mondo, la missione e il ministero di Cristo (*ministerium Christi*). Quando, invece, il termine viene differenziato (*Cum vero distinctio fit*) nel rapporto e nel confronto tra i diversi *munera* e *officia*, allora occorre avvertire con chiarezza che solo in forza della sacra Ordinazione esso ottiene quella pienezza e univocità di significato (*plenitudinem illamque significatio- nis univocitatem*) che la tradizione gli ha sempre attribuito.

All'inizio viene fatta un'affermazione che risulta effettivamente chiara, che «il termine *ministero* (*servitium*) esprime soltanto l'opera con cui membri della Chiesa prolunga- no, al suo interno e per il mondo, la missione e il ministero di Cristo», giustamente senza distinguere tra il ministero di coloro che sono nell'ordine sacro e i ministeri che possono essere affidati ai laici. D'altra parte, però, è da osservare che in latino si dice «*vox "ministerium"*» e poi si aggiun- ge tra parentesi il temine «*servitium*». Perché? Perché ogni ministero è servizio oppure per non dare al termine «mini- stero» un senso tecnico giuridico, dato che «*servitium*» può essere applicato genericamente a molte altre realtà?

Il testo infine aggiunge che quando il termine si mette in relazione ai diversi *munera* e *officia*, si produce una distinzione nel suo significato, in quanto solo con la sacra Ordinazione «ottiene quella pienezza e univocità di signifi- ficato che la tradizione gli ha sempre attribuito».

Anche quest'affermazione non è affatto chiara, perché «pienezza di significato» non esclude che il termine possa

avere anche un significato più limitato, per es. riguardo al contenuto, come nel caso dei ministeri affidati ai laici; invece «univocità di significato» significa esclusione di ogni altro significato, quindi che il termine può essere attribuito solo al ministero ricevuto con la sacra ordinazione. Mi sembra che il testo, aggiungendo tale «univocità di significato» si contraddica in se stesso e in relazione a quello che poco sopra dice.

Comunque per poter in qualche modo ragionevolmente spiegare il testo dobbiamo andare a quanto il documento afferma più sopra nel n. 2. Dato che «l'esercizio da parte del ministro ordinato del *munus docendi, sanctificandi et regendi* costituisce la sostanza del ministero pastorale, le diverse funzioni dei ministri sacri, formando una indivisibile unità, non possono essere capite separatamente le une dalle altre, anzi debbono essere considerate nella loro mutua corrispondenza e complementarietà». Questo, allora, sarebbe ciò che secondo l'art. 1 §2 dà il significato pieno al termine «ministero». Lo stesso numero aggiunge:

Solo per alcuni uffici (*officiis*), e in un certo modo, possono cooperare con i pastori altri fedeli non ordinati, se sono chiamati a svolgere detta collaborazione dalla legittima autorità e nei debiti modi. [...] «L'esercizio di questi compiti (*munerum*) non fa del fedele laico un pastore: in realtà non è il compito (*munus*) a costituire il ministero (*ministerium*), bensì l'ordinazione sacramentale. Solo il sacramento dell'ordine attribuisce al ministro ordinato dei vescovi e dei presbiteri una peculiare partecipazione all'ufficio (*munere*) di Cristo Capo e Pastore e al suo sacerdozio eterno. Il compito (*functio*) esercitato in veste di supplenza, invece, deriva legittimamente, immediatamente e formalmente, dalla deputazione ufficiale data dai pastori, e nella sua concreta attuazione».

Come si vede, qui l'Istruzione usa i termini *officium*, *munus*, *ministerium* e *functio*, per indicare la stessa cosa, ma confondendone la natura, come per es. gli *officia* in cui possono cooperare i laici diventano *munera*, il cui eserci-

zio non li fa diventare pastori, ma anche *functiones* che i laici esercitano in veste di supplenza e che derivano dalla deputazione ufficiale data dai pastori. È da notare che nel n. 3, da noi riportato sopra, i *munera* sono quelli propri dei laici per la partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, quindi non sono esercitati come supplenza.

Vorrei richiamare qui che il documento, dicendo, giustamente, che il compito (*functio*) che i laici esercitano come supplenza deriva dalla deputazione ufficiale data dai pastori, sembra entrare in contraddizione con quanto abbiamo visto affermare nell'art. 1 §2:

Ciò che ha permesso, in alcuni casi l'estensione del termine *ministero* (*ministerium*) ai *munera* propri dei fedeli laici è il fatto che anche questi, nella loro misura, sono partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Gli *officia*, loro affidati temporaneamente, sono invece esclusivamente frutto di una deputazione della Chiesa.

Quali sono i *munera* propri dei fedeli, che permettono l'estensione del termine *ministerium*, e che sono partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, e quali sono gli *officia* affidati temporaneamente e che sono frutto esclusivamente di una deputazione della Chiesa? Anche gli *officia*, come ogni altra attività dei fedeli, trovano la loro base nella partecipazione al sacerdozio di Cristo in virtù del battesimo. Che intende il documento con partecipazione al sacerdozio di Cristo? I ministeri non sarebbero deputati dalla Chiesa? In tutti i ministeri, o di istituzione divina come quello che deriva dall'ordinazione sacra, o di istituzione ecclesiastica come quelli laicali, si ha una deputazione da parte della Chiesa.

In conclusione ritengo che sarebbe stato più chiaro affermare semplicemente che la differenza sta nel fatto che il ministero sacro è di istituzione divina ed è conferito dal sacramento dell'ordine tramite la Chiesa, che quindi deputa al ministero: senza l'ordinazione conferita dalla Chiesa non si ha deputazione al ministero, perché non lo si ha; i

ministeri che possono essere conferiti ai laici sono di istituzione ecclesiastica e sono conferiti non attraverso un sacramento, ma solo attraverso la deputazione da parte dei pastori, anche se si ha in un atto liturgico.

Infine, il Dir. *Apostolorum successores* per il ministero pastorale dei vescovi, pubblicato il 22 febbraio 2004 dalla Congregazione per i Vescovi⁸², al n. 112, tra i compiti propri dei ministri sacri che i laici possono svolgere «suppletivamente» e per i quali si richiede un «mandato straordinario», menziona anche il «ministero della predicazione (mai però tenere l'omelia)» e il «ministero straordinario dell'amministrazione della comunione». Nel n. 114 esorta i vescovi a promuovere i ministeri di lettore e di accolito da conferire ai laici di sesso maschile. Simile è quanto afferma al n. 41 il Dir. *Benedetto XVI* per il ministero e la vita dei presbiteri, pubblicato dalla Congregazione per il Clero l'11 febbraio 2013, ma non usando il termine «ministero» in riferimento ai laici, ma quello di «compiti».

Da questa lunga analisi dei documenti della Santa Sede, che abbracciano più di 50 anni di vita della Chiesa, possiamo rilevare che nel magistero pontificio, che trova il suo presupposto nella visione ecclesiologica del Vaticano II, c'è una costante chiara linea dottrinale che rileva l'esercizio di una serie di servizi nella Chiesa da parte di persone non costituite nell'ordine sacro, che hanno tutte le caratteristiche per essere configurati come ministeri, quindi pone in una prospettiva favorevole a che siano costituiti come tali, andando oltre quelli definiti nel M.p. *Ministeria quaedam*. Alcuni di essi vengono anche chiamati espressamente «ministeri». Comunque, viene chiaramente ribadito che ciò non deve portare ad una confusione tra la peculiarità del ministero ordinato e gli altri ministeri che possono

⁸² Città del Vaticano 2004; EV 22/1567-2159.

essere anche affidati ai laici perché non necessariamente legati all'ordine sacro.

L'Istr. *Ecclesiae de mysterio*, dottrinalmente piuttosto confusa, sembra essere meno aperta circa l'affermazione di ministeri laicali nella Chiesa⁸³, probabilmente perché, volendo piuttosto far fronte ad abusi che si sono introdotti nella prassi, ha voluto porre più in risalto la centralità del ministero ordinato che non le potenzialità della ministerialità laicale, che, appunto, è stata letta attraverso il filtro del ministero ordinato⁸⁴.

3. Quali ministeri in concreto

Innanzitutto è da chiarire i termini ministero (*ministerium*), ufficio (*officium*), funzione (*munus*) e servizio (*servitium*).

Mi sembra di poter dire che *servitium* è un termine generico che abbraccia ogni attività nella Chiesa, in quanto tutto ciò che si fa in essa è per un servizio agli altri e quindi come tale dev'essere percepito da tutti, sia da chi lo presta sia da chi lo riceve, invece gli altri termini assumono un significato più specifico e tecnico, pur essendo essi stessi un *servitium*⁸⁵.

Possiamo partire dalla definizione che il CIC 1983 dà nel can. 145 §1: «L'ufficio ecclesiastico (*officium ecclesiasticum*) è qualunque incarico (*quodlibet munus*), costituito stabilmente (*stabiliter constitutum*) per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale».

Un punto importante da sottolineare è che nel can. 145 §1 CIC 1917 si distingueva tra ufficio ecclesiastico *lato sensu*, cioè qualsiasi incarico (*quodlibet munus*) legittima-

⁸³ L'approvazione in forma specifica data da Giovanni Paolo II all'istruzione si riferisce agli aspetti disciplinari di esso.

⁸⁴ Cf. M. VISIOLI, «I ministeri laicali parrocchiali: una lettura di alcuni documenti del magistero ecclesiale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 17 (2004) 263-264.

⁸⁵ Cf. M. VISIOLI, «I ministeri laicali parrocchiali» (cf. nt. 84), 243.

mente esercitato per un fine spirituale, e *stricto sensu*, cioè l'incarico stabilmente costituito per ordinamento divino o umano, da conferirsi a norma dei canoni e che comporta una qualche partecipazione alla potestà ecclesiastica o di ordine o di giurisdizione. Come si vede, il can 145 §1 CIC 1983 sopprime tale distinzione e non lega l'ufficio all'esercizio della potestà, o di santificare o di insegnare o di governare, per cui si possono avere uffici ecclesiastici che non comportano tale esercizio. Inoltre, mentre la trattazione dell'ufficio ecclesiastico nel CIC 1917 si trovava nel tit. IV della parte I *De clericis* del libro II *De personis* ed era messo in stretta connessione con i benefici ecclesiastici, nel CIC 1983 si trova nel tit. IX del libro I *De normis generalibus*, riguardante, quindi non solo i chierici, ma anche i laici. Essendo poi stati aboliti i benefici ecclesiastici dal Concilio Vaticano II (*PO* 20b), nel CIC 1983 l'ufficio ecclesiastico rimane un istituto a se stante.

Altro punto da sottolineare è che l'*officium ecclesiasticum* è un *munus*, una funzione, un incarico, che però dev'essere stabilmente costituito. Se non avesse questa caratteristica della stabilità sarebbe da considerare in modo generico come un semplice *servitium*.

Quindi innanzitutto è un incarico, una funzione, con contenuto e finalità spirituali, che comprende obblighi e diritti definiti o dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito (per es. il Codice) o dal decreto con cui viene insieme costituito e conferito dall'autorità competente (can. 145 §2). È costituito oggettivamente in modo stabile perché è configurato in astratto nella legge o nel decreto, quindi viene successivamente o simultaneamente conferito dalla competente autorità ecclesiastica, anche in modo stabile ad un fedele riconosciuto idoneo, attraverso l'atto giuridico della provvisione canonica (cann. 146; 148). La provvisione canonica fa sì che la funzione conferita venga svolta a nome della Chiesa. Evidentemente la costituzione di uffici ecclesiastici nella Chiesa dipende dalle necessità concrete di questa, per cui, a parte quelli che

sono d'istituzione divina (per es. l'ufficio primaziale, l'ufficio di vescovo diocesano), possono esserne sempre costituiti alcuni nuovi oppure possono esserne soppressi altri oppure, una volta costituiti, può essere lasciata libera la loro concreta istituzione (per es., l'ufficio di vicario episcopale)⁸⁶.

Comunque è da ritenere che un ufficio ecclesiastico è costituito, conferito ed esercitato per un fine spirituale.

Nel Codice non c'è una definizione generale di *ministerium*, ma certamente possiamo dire che anch'esso è una funzione stabilmente costituita nella Chiesa per disposizione divina o ecclesiastica per un fine spirituale⁸⁷. Come l'ufficio, un ministero di per sé non comporta l'esercizio della potestà né di santificare né di insegnare né di governare, ma certamente di un *munus*. La distinzione fondamentale, come abbiamo già visto, è quella tra il ministero gerarchico — d'istituzione divina, essenziale per la vita della Chiesa, da questa conferito perpetuamente col sacramento dell'ordine — e tutti gli altri ministeri, che, non conferiti col sacramento dell'ordine, sono d'istituzione ecclesiastica e conferiti stabilmente, ma non perpetuamente, con un atto liturgico, che non costituisce un sacramento, ma un sacramentale. Questo segna anche la differenza terminologica: solo il ministero gerarchico nei suoi tre gradi — diaconato, presbiterato, episcopato — è detto *ministero ordinato* mentre gli altri che attualmente si hanno sono

⁸⁶ Cf. J.I. ARRIETA, «Oficio eclesiástico», in *Diccionario General* (cf. nt. 5), 686-693.

⁸⁷ Ritengo difficilmente condivisibile la visione di J.I. Arrieta che pone la differenza tra ufficio e ministero nel fatto che questo secondo non è oggettivamente configurato e messo in una posizione di alterità rispetto al soggetto, quindi non ha una stabilità oggettiva, ma solo soggettiva («Oficio eclesiástico» [cf. nt. 86], 689), in quanto, per es., i ministeri istituiti di accolito e di lettore, sono costituiti con una stabilità oggettiva, nella configurazione astratta che la legge fa delle facoltà, i doveri e i diritti che sono ad essi attribuiti (can 230 §1; M.P. *Munera quaedam*, V-VI).

detti *ministeri istituiti*. Ogni tipo di ministero, in qualsiasi modo sia conferito dalla Chiesa, comporta che esso sia esercitato ufficialmente a nome della Chiesa.

A mio parere una prima differenza tra ufficio ecclesiastico e ministero si pone sul piano del conferimento. Mentre il primo è conferito con un atto giuridico, la provvisione canonica, il ministero è conferito con un rito liturgico. Evidentemente ci sono uffici che non richiedono un ministero previo, altri che lo richiedono. Per es. gli uffici di vescovo diocesano o di parroco, richiedono rispettivamente la ricezione del ministero episcopale o presbiterale, perché comportano la piena cura delle anime (can. 150), mentre l'ufficio di giudice in un tribunale ecclesiastico no. L'ordinazione abilita l'ordinato a ricevere l'ufficio che richiede il ministero sacro, mentre è la provvisione canonica che abilita ai singoli altri uffici.

Inoltre, il ministero e l'ufficio in certi casi sono indipendenti l'uno dall'altro, come quando un vescovo diocesano o un parroco emeriti non hanno più l'ufficio, ma rimangono nel ministero episcopale e nel ministero presbiterale, che possono sempre esercitare sotto l'aspetto dell'esercizio di potestà di santificare⁸⁸ o, per quello che riguarda il vescovo, anche la potestà di insegnare e quella di governare, se chiamato a partecipare, per. es., ad un Concilio ecumenico (can. 339 §1).

Ci si può chiedere perché gli uffici sono conferiti con la provvisione canonica, un atto giuridico e non liturgico, mentre i ministeri con un atto liturgico, che certamente ha anche degli effetti giuridici. Penso che la risposta possa consistere nel fatto che gli uffici in generale riguardano il governo della Chiesa, come esercizio del *munus* e della *potestas gubernandi*, quindi piuttosto la dimensione visi-

⁸⁸ Anche il Vescovo diocesano o il presbitero dimessi dal ministero sacro, sotto alcuni aspetti dell'esercizio della potestà di santificazione lo potrebbero sempre esercitare validamente, anche se illecitamente, e in alcuni casi sono tenuti a farlo, come nel caso di pericolo di morte di un fedele (can. 986 §2).

bile della Chiesa come società organizzata giuridicamente, mentre i ministeri riguardano due dimensioni della Chiesa che sono le più profonde della sua natura e della sua vita, quelle dell'annuncio della parola e quelle della santificazione. Dico che queste due dimensioni sono quelle più profonde della natura e della vita della Chiesa, perché sono costitutive di essa come realtà spirituale, mirando direttamente alla comunicazione della salvezza; il governo, invece, solo indirettamente mira alla salvezza, perché è necessario per rendere possibile il retto ed efficace esercizio sia del *munus docendi* che del *munus sanctificandi*, che riguardano tali dimensioni più profonde della Chiesa. Quindi mentre i ministeri in genere riguardano piuttosto il *munus docendi* e il *munus sanctificandi*, gli uffici riguardano prevalentemente il *munus gubernandi*. Il ministero gerarchico, unisce in sé tutti e tre i *munera*, come espressione dell'unico *munus pastorale*, sacramentalmente conferito, quindi l'ufficio di pastore, che è inscindibilmente connesso col ministero gerarchico, comporta l'esercizio di tutti e tre i *munera*. Per questo ogni altro ministero nella Chiesa ottiene comprensione solo in riferimento al ministero gerarchico, perché riguarda l'esercizio di solo l'uno o l'altro *munus*⁸⁹.

I servizi che allora possono essere configurati come ministeri laicali sono sia quelli relativi alla vita stessa della Chiesa e sia quelli relativi alla società civile nella quale il laico opera quotidianamente. I primi sono quelli che per la loro utilità, a causa della connessione con i bisogni della Chiesa universale e soprattutto particolare o locale, la parrocchia, assumono un carattere di stabilità oggettiva nella loro configurazione normativa. Tali ministeri oggettivamente configurati sono conferiti a chi, sulla base della vocazione fondamentale battesimale, riceve un dono dello Spirito ed è chiamato a svolgere, tramite un mandato da

⁸⁹ Cf. CONGRAGAZIONE PER IL CLERO – AL., Istr. *Ecclesiae de mysterio*, art. 1 §2.

parte della gerarchia, contenuto nel conferimento stesso del ministero, una determinata funzione nella Chiesa in modo stabile, secondo quanto determina il diritto⁹⁰. La stessa cosa è da dire dei secondi, che sono quelli che sono in relazione ai bisogni della società e che la Chiesa può configurare oggettivamente e conferire stabilmente.

Sulla base di quanto prospettano gli stessi documenti esaminati, possiamo delineare una serie di ministeri laicali che oggi sarebbero utili per la Chiesa e per la società.

Possiamo distinguere tre categorie di ministeri: quelli relativi all'annuncio della parola di Dio, come realizzazione della partecipazione al *munus profeticum* di Cristo in virtù del battesimo; quelli concernenti il culto e la liturgia, derivanti dalla partecipazione al *munus sacerdotale* di Cristo; quelli riguardanti le attività sociali, quali partecipazione al *munus regale* di Cristo. Evidentemente questa tripartizione non può essere rigida, per il fatto che alcuni ministeri hanno alcune caratteristiche che provengono da un *munus* e altre che provengono da un altro *munus*.

Sotto il *munus profeticum* possiamo comprendere, oltre a quello di lettore, già istituito⁹¹, il ministero della predicazione⁹², quello di catechista⁹³, quello dei genitori come educatori e catechisti dei loro figli⁹⁴.

⁹⁰ Cf. M. VISIOLI, «I ministeri laicali parrocchiali» (cf. nt. 84), 246-247.

⁹¹ Cf. PAOLO VI, M.p. *Ministeria quaedam*, IV-V; can. 230 §1; l'Es. ap. *Evangelii nuntiandi*, n. 73, di Paolo VI; l'Es. ap. postsin. *Ecclesia in America*, n. 44, di Giovanni Paolo II, fanno riferimento al «servizio della parola di Dio», che, come ministero stabile, rientra in quello dell'accogliuto.

⁹² Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. Past. *Apostolorum successores* 112.

⁹³ Cf. GS 16; PAOLO VI, Es. ap. *Evangelii nuntiandi*, n. 73; GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Redemptoris missio*, n. 73; PAOLO VI, Es. ap. *Catechesi tradendae*, n. 66, FRANCESCO, Es. ap. postsin. *Evangelii gaudium*, nn. 11, 119, 120; GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. postsin. *Ecclesia in America*, n. 44; Es. ap. postsin. *Ecclesia in Europa*, n. 50; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio Generale per la Catechesi, nn. 219, 231.

⁹⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, nn. 39, 53,

Nel *munus sacerdotale* comprendiamo, oltre l'accogli-
to e il ministro straordinario dell'Eucaristia, già istituiti o
previsti da Codice⁹⁵, il ministero dell'animatore della pre-
ghiera e del commentatore⁹⁶, il ministero di salmista o di
animatore del canto⁹⁷, il ministero di sacrista.

Al *munus regale* si collegano il ministero di essere pre-
posto come capo di comunità cristiane lontane⁹⁸, che può
attuarsi anche nella forma della partecipazione alla cura
pastorale di una parrocchia a norma del can. 517 §2, e tut-
ti i ministeri legati ad opere sociali e caritative⁹⁹, come il
sostegno ai malati, ai carcerati, agli orfani, ai poveri, agli
alcoolizzati, ai drogati, agli schiavi del gioco e alle vittime
degli abusi sessuali¹⁰⁰.

Cerchiamo di delineare i ministeri che abbiamo men-
zionato.

Il *ministero di lettore* è già stato istituito dal M.p. *Ministeria quaedam* ed è regolato dal can. 230 §1. Esso è pre-
visto obbligatoriamente per coloro che sono volti all'ordi-
nazione sacra (can. 1035 §1), tuttavia, dato che si diventa
chierici con l'ordinazione diaconale (can. 266 §1), ciò non
toglie niente al suo carattere laicale. I laici, infatti, pos-
sono essere istituiti in tale ministero sulla base di quanto
è riconosciuto dal can. 759, cioè che essi possono essere
chiamati dal Vescovo a cooperare con lui e con i presbi-
teri nell'esercizio del ministero della parola. La chiamata
del Vescovo per i laici che non sono volti all'ordinazione
sacra, attualmente si concreta in una missione canonica

38; Es. ap. postsin. *Christifideles laici*, n. 23; Es. ap. postsin. *Africae munus*, n. 46.

⁹⁵ Cf. PAOLO VI, M.p. *Ministeria quaedam* VI; can. 230 §§2 e 3.

⁹⁶ Cf. PAOLO VI, Es. ap. *Evangelii nuntiandi* 73; can. 230 §2.

⁹⁷ Cf. PAOLO VI, Es. ap. *Evangelii nuntiandi* 73; can. 230 §2.

⁹⁸ Cf. AG 16; PAOLO VI, Es. ap. *Evangelii nuntiandi* 73.

⁹⁹ Cf. AG 16; PAOLO VI, Es. ap. *Evangelii nuntiandi* 73.

¹⁰⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. postsin. *Ecclesia in America* 44; Es. ap. postsin. *Ecclesia in Oceania* 34.

o mandato, che fa sì che il fedele agisca *nomine Ecclesiae*, ma se si avesse l'istituzione di un ministero, tale atto sarebbe compreso nello stesso suo conferimento. Se terminologicamente si volesse distinguere questo ministero da quello che è obbligatoriamente assunto da coloro che sono volti al ministero sacro, potrebbe essere chiamato *ministero della parola di Dio*. Esso comunque comporterebbe le seguenti funzioni: proclamare le letture della Sacra Scrittura, ma non il Vangelo, nell'assemblea liturgica; in mancanza del salmista recitare il salmo interlezionale; enunciare le intenzioni di preghiera universale dei fedeli; dirigere il canto, guidare la partecipazione del popolo di Dio, se mancano il cantore o il commentatore; istruire i fedeli a ricevere degnamente i sacramenti; predicare in una chiesa o in un oratorio, se necessario o utile secondo le circostanze, ma non durante la celebrazione della Messa¹⁰¹.

Il *ministero di catechista* è quello più richiamato dai documenti che abbiamo esaminato. Consiste nella preparazione dei catecumeni alla ricezione del battesimo e i fedeli alla ricezione degli altri sacramenti (can. 776). Quindi il catechista è incaricato del primo annuncio del Vangelo là dove Cristo non è conosciuto o là dove la fede cristiana è stata abbandonata oppure accompagna in un approfondimento della fede, dove essa già c'è, nella preparazione ai sacramenti. È evidente che richiede una sistematica e solida formazione dottrinale, pedagogica e pastorale, oltre che una vita cristiana esemplare (can. 780). In molte diocesi è già istituito formalmente o comunque è dato un ordinamento per la formazione dei catechisti e la definizione del loro compito, tuttavia, data la sua importanza sarebbe opportuno che venisse istituito per tutta la Chiesa.

¹⁰¹ Cf. PAOLO VI, M.p. *Ministeria quaedam* V; cann. 230 §1; 766; 767 §1. Per il ministero della predicazione della parola di Dio da parte dei laici, vedi D. SALVATORI, «Laici *cooperatori* nell'esercizio del ministero della Parola all'interno della parrocchia», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 17 (2004) 276-286.

I coniugi, come parte del loro vero e proprio *ministero coniugale*, svolgono il *ministero di genitori catechisti*, in quanto sono i catechisti nati dei loro figli, avendo, in virtù non solo del battesimo, ma soprattutto del sacramento del matrimonio, il compito di educare i figli nella fede (cann. 1055 §1; 1136). Così, ben preparati, svolgono il *ministero di coppia* come i catechisti più adatti per i fidanzati che si preparano al matrimonio, per le coppie da poco sposate, per le coppie che sono in crisi, oppure per le coppie di divorziati risposati¹⁰².

Il *ministero di accolito* è già istituito col M.p. *Ministeria quaedam* e regolato dal can. 230 §1. Anch'esso è previsto dal can. 1035 §1 come obbligatorio per coloro che sono volti all'ordinazione sacra, ma vale qui quanto detto riguardo al lettorato, perché nonostante questo, rimane un ministro laicale in quanto si diventa chierici con l'ordinazione diaconale (can. 266 §1). Per distinguersi da questo ministero, quello per i laici non volti all'ordinazione, potrebbe essere denominato *Ministero del servizio all'altare*, ma i compiti sarebbero gli stessi: il servizio dell'altare, distribuire la Comunione tutte le volte che non possono farlo i ministri ordinati oppure se lo si ritiene opportuno per il grande numero dei fedeli, eccezionalmente esporre e riporre il SS. Sacramento, ma non dare la benedizione¹⁰³.

Il *ministero di salmista* e di *cantore* consiste nel cantare il salmo responsoriale e nel guidare il canto dei fedeli nelle celebrazioni liturgiche. Necessita di una formazione liturgica, in quanto i canti debbono essere di aiuto alla preghiera dei fedeli a seconda dei diversi momenti dell'azione liturgica.

¹⁰² Cf. FRANCESCO, Es. ap. postsin. *Amoris laetitia*, 19 mar. 2016, nn. 16-17; 84-85; 174; 204; 208; 211; 225; 227; 229; 232; 238, 288, Città del Vaticano. 2016.

¹⁰³ Cf. PAOLO VI, M.p. *Ministeria quaedam* VI; cann. 230 §1.

Il *ministero di commentatore* comporta brevi monizioni ai fedeli che introducono alle varie parti della celebrazione liturgica per aiutare i fedeli alla comprensione di esse e quindi facilitare la loro preghiera¹⁰⁴. Tale funzione è specialmente utile nelle celebrazioni liturgiche in cui partecipano dei bambini. Deve ricevere particolarmente una formazione liturgica.

Il *ministero di sacrista* per la preparazione dei libri liturgici, dei paramenti e tutto ciò che è necessario per la celebrazione della Messa e di altre azioni liturgiche, la manutenzione della Chiesa. Tale ministero potrebbe essere conferito a chi ha ricevuto una certa formazione liturgica, specialmente se presta la sua opera in modo gratuito¹⁰⁵.

Il *ministero di accoglienza* alle celebrazioni eucaristiche domenicali, specialmente utile nelle parrocchie di grande dimensione, per superare l'anonimato dei partecipanti. È un ministero di fatto già svolto particolarmente in alcune aree culturali¹⁰⁶.

Il *ministero di animatore della preghiera* può essere istituito per provvedere a quelle parrocchie in cui non manca il parroco, ma non può essere assicurata la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, perché, per es., al parroco sono affidate più parrocchie. In questo caso un laico o una laica possono essere istituiti in questo ministero per guidare la preghiera quotidiana dei fedeli, per es. la celebrazione di una liturgia della parola, la recita della Liturgia delle ore o del rosario e altre forme di preghiera comune¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Cf. A.ZAMBON, «Alcuni aspetti del *munus sanctificandi* dei laici in parrocchia», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 17 (2004) 300.

¹⁰⁵ Cf. A.ZAMBON, «Alcuni aspetti del *munus sanctificandi*» (cf. nt. 104), 301. Potrebbe anche essere stipendiato se non ha altro reddito.

¹⁰⁶ Cf. A.ZAMBON, «Alcuni aspetti del *munus sanctificandi*» (cf. nt. 104), 301-302.

¹⁰⁷ Cf. A.ZAMBON, «Alcuni aspetti del *munus sanctificandi*» (cf. nt. 104), 305-307.

È naturale che tutte queste funzioni possono essere svolte da distinte persone, istituite in distinti ministeri, o dall'accollito, che le può assommare nel suo ministero.

Il *ministero della carità* potrebbe essere quello che assomma le opere sociali e caritative, esemplificate più sopra. Ad esso dovrebbe unirsi il ministero straordinario dell'Eucaristia¹⁰⁸.

Il *ministero di animatore di comunità cristiane*, non costituite come parrocchie e che sono lontane o isolate, dove il sacerdote può essere presente solo raramente. Tale ministero consiste nell'animare la riunione domenicale dei fedeli per celebrare la liturgia della parola con la distribuzione dell'Eucaristia, amministrare i battesimi, essere testimone qualificato dei matrimoni, celebrare le esequie, fare la catechesi, ecc. Si tratta di un ministero che richiede una solida formazione dottrinale, liturgica e spirituale. Tale ministero non è da confondere con l'ufficio che a dei laici può essere affidato in base al can. 517 §2, che riguarda le parrocchie che rimangono senza parroco e quindi le persone non ordinate alle quali è affidata la partecipazione nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia svolgono provvisoriamente tale ufficio, finché non viene nominato il parroco¹⁰⁹. Il ministero di animatore di comunità cristiane avrebbe un carattere di stabilità non solo oggettiva, ma anche soggettiva, perché, specialmente in terre di missione, tale situazione di isolamento delle comunità può protrarsi per lungo tempo e in diversi luoghi.

A questo punto si può porre la questione circa il conferimento di un ministero diaconale permanente alle donne.

¹⁰⁸ Cf. A.ZAMBON, «Alcuni aspetti del *munus sanctificandi*» (cf. nt. 104), 307-308.

¹⁰⁹ Come abbiamo visto più sopra Benedetto XVI nell'Es. ap. postsin. *Sacramentum caritatis*, al n 75, considera tale ufficio un *ministerium*.

È da dire che sia la Dich. *Inter insigniores* del 15 ott. 1976 data dalla Congregazione per la Dottrina della Fede¹¹⁰ sia la Lett. ap. *Ordinatio sacerdotalis* data da Giovanni Paolo II il 22 maggio 1994¹¹¹ sia il *Responsum ad dubium* dato il 28 ottobre 1995 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede¹¹² trattano esplicitamente dell'esclusione delle donne dal presbiterato e dall'episcopato e non dal ministero diaconale. Tuttavia, essendo il diaconato il primo grado del sacramento dell'ordine e comportando una qualche, seppur molto limitata, partecipazione al *munus ministerii apostolici*, quindi al sacerdozio ministeriale, anche se solo limitatamente all'essere ministro ordinario dei sacramentali (can. 1168) e alla facoltà di fare l'omelia nella celebrazione eucaristica (can. 767), dobbiamo dire che neanche il diaconato, come grado del sacramento dell'ordine, può essere conferito alle donne¹¹³.

È appurato che nella Chiesa dei primi secoli si avevano delle diaconesse. In Rom 16,1-2 si accenna a Febe, detta «ministra (*oúsan diáconon*) della Chiesa di Cencre», che sembra svolgesse un servizio permanente nella comunità,

¹¹⁰ Cf. AAS 69 (1977) 96-116; EV 5/2110-2147.

¹¹¹ Cf. AAS 86 (1994) 545-548; EV 14/1340-1348.

¹¹² Cf. AAS 87 (1995) 1114; EV 14/3271.

¹¹³ Cf. il mio articolo «Natura teologico-canonica del diaconato», in *Le sfide del diritto. Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini*, ed. G. Dalla Torre – C. Mirabelli, Soveria Mannelli 2009, 41-59. La Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e la Congregazione per il Clero, avuta notizia «di programmazione e svolgimento di corsi, direttamente o indirettamente finalizzati all'ordinazione diaconale delle donne», dato che «Si vengono così a determinare aspettative carenti di solida fondatezza dottrinale e che possono generare, pertanto disorientamento pastorale», il 17 sett. 2001 notificavano che «Poiché l'ordinamento ecclesiale non prevede la possibilità di tale ordinazione, non è lecito porre in atto iniziative che, in qualche modo, mirino a preparare candidate all'ordinazione diaconale». *L'Osservatore Romano*, 17-18 sett. 2001; EV 20/1800.

tuttavia il termine *diáconos* in greco può significare sia diacono che ministro in genere. In 1Tim 3,11 si indica il comportamento che le donne debbono tenere, mentre prima e dopo si sta parlando dei diaconi, ma è difficile dire se si tratta di collaboratrici femminili dei diaconi o di donne che svolgevano il ministero di diaconesse. Si deve anche tener conto delle vedove che probabilmente si dedicavano ad opere caritative ed educative (1Tim 5,9-10). Da questi soli indizi, possiamo almeno affermare con una certa probabilità che esistesse un qualche ministero stabile femminile simile al diaconato maschile¹¹⁴.

Un diaconato femminile come ministero stabile, in un certo modo parallelo a quello dei diaconi, è attestato per la prima volta dalla *Didascalia* (sec. III), siriana, secondo la quale la diaconessa era di aiuto nel battesimo delle donne, perché, mentre il vescovo ungeva la testa, lei ungeva tutto il corpo; inoltre, dopo il battesimo, curava la catechesi delle donne battezzate e visitava le donne e prendeva cura di quelle malate nelle case dei pagani; non poteva predicare; era sottoposta ai diaconi, ma precedeva i lettori e i suddiaconi¹¹⁵. Il Concilio di Nicea (a. 325) al can. 19 attesta che, non avendo le diaconesse ricevuto l'imposizione delle mani debbono essere considerate nel laicato¹¹⁶, invece le *Costituzioni Apostoliche* (fine sec. IV, in Siria) attestano che sono ordinate con l'imposizione delle mani

¹¹⁴ Cf. H. FROHNHOFEN, «Diaconesse nella Chiesa primitiva», *Humanitas* 41 (1986) 678-680; M. HAUKE, «Il diaconato femminile: osservazioni sul recente dibattito», *Notitiae* 37 (2001) 197-198.

¹¹⁵ Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 196-197; C. VAGAGGINI, «L'ordinazione delle diaconesse nella tradizione greca e bizantina», *Orientalia Christiana Periodica* 40 (1974) 147-148; 149-150; 152; 153; Cf. H. FROHNHOFEN, «Diaconesse nella Chiesa primitiva» (cf. nt. 114), 681-683.

¹¹⁶ Cf. C. VAGAGGINI, «L'ordinazione delle diaconesse» (cf. nt. 115), 155-157; Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 199-200.

e l'invocazione dello Spirito Santo, quindi farebbero parte del clero, sebbene sia da dire che anche i suddiaconi e i lettori ricevono l'imposizione delle mani con una preghiera¹¹⁷; inoltre la preghiera per il diacono e quella per le diaconesse hanno un contenuto diverso¹¹⁸. Le diaconesse, poi, non predicano, non benedicono e non svolgono nessuna funzione che sia propria dei presbiteri o dei diaconi, quindi praticamente solo aiutano a causa della decenza nel conferimento del battesimo alle donne¹¹⁹. Epifanio (sec. IV) le distingue dalla gerarchia sacerdotale¹²⁰; la legislazione giustiniana (a. 533) le annovera tra gli uffici ecclesiastici, come Epifanio e il Concilio di Calcedonia (sec. V), ma non le comprende tra i chierici, infatti, negli elenchi appaiono o dopo i diaconi o dopo gli altri chierici¹²¹. Nel rito bizantino, la loro consacrazione è simile a quella dei chierici maggiori e svolgono un ruolo più rilevante che in occidente¹²². A partire dal sec. IV vengono consacrate le badesse, con alcune funzioni liturgiche, come leggere il vangelo e dare la comunione ai bambini, ma non in presenza di un sacerdote o di un diacono. Dopo il sec. VIII si cominciano a perdere le tracce delle diaconesse. Intorno all'anno 1000 spariscono in oriente, con l'eccezione di alcune badesse che si trovano fino al sec. XIII, in quanto va sparendo il battesimo degli adulti e le badesse cominciano

¹¹⁷ Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 200; C. VAGAGGINI, «L'ordinazione delle diaconesse» (cf. nt. 115), 168.

¹¹⁸ Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 200.

¹¹⁹ Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 201.

¹²⁰ Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 201; C. VAGAGGINI, «L'ordinazione delle diaconesse» (cf. nt. 115), 160-161.

¹²¹ Cf. C. VAGAGGINI, «L'ordinazione delle diaconesse» (cf. nt. 115), 176; M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 202.

¹²² Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 202; C. VAGAGGINI, «L'ordinazione delle diaconesse» (cf. nt. 115), 173-185; H. FROHNHOFEN, «Diaconesse nella Chiesa primitiva» (cf. nt. 114), 683-685.

a ricevere una benedizione speciale in quanto badesse. In Occidente compaiono nel sec. IV e le si ritrovano dal sec. VII a Roma e a Ravenna, ma nel Medioevo spariscono anche in occidente. Ultima traccia la si ritrova in alcuni monasteri fra i secoli XIV e XVII, dove durante la Liturgia delle Ore nel loro convento leggevano il vangelo e facevano l'omelia del mattino¹²³.

Chiarito che non si tratterebbe del primo grado del sacramento dell'ordine, ma nello stesso tempo riallacciandoci all'esistenza per diversi secoli di un ministero femminile stabile sia in oriente che in occidente, possiamo prospettare l'istituzione di un ministero che, se per evitare equivoci non lo si volesse chiamare *ministero delle diaconesse*, potrebbe essere un *ministero di servizio ecclesiale*, che comprenda le funzioni attualmente proprie del lettore e dell'accollato, in più quelle descritte sopra riguardo al ministero di catechista, di ministero della carità e di animatore della comunità cristiana. Papa Francesco ha aperto a questa possibilità nel suo discorso del 12 maggio 2016 all'Unione Internazionale Superiore Generali¹²⁴, e ha costituito una commissione ufficiale che studi la questione.

Tutti quelli delineati sopra sono, possiamo dire, ministeri intraecclesiali, sebbene il ministero della carità assuma anche una dimensione extraecclesiale perché sotto tanti aspetti si pone al servizio della società, quindi non possiamo non ipotizzare l'istituzione di un *ministro sociale* che scaturisce dalla vocazione-missione propria, anche se non esclusiva, dei laici, quella dell'animazione delle realtà temporali.

La vocazione-missione dei laici di animare secondo il Vangelo investe tutti i campi in cui la loro vita si svolge e penetra: la politica, la scienza, la medicina, l'arte, l'attività sindacale, il lavoro nelle fabbriche e nelle aziende, ecc.

¹²³ Cf. M. HAUKE, «Il diaconato femminile» (cf. nt. 114), 204-205.

¹²⁴ Cf. *L'Osservatore Romano*, 14 magg. 2016.

Penso che si dovrebbe seriamente prendere in considerazione se alcuni ambiti della vita sociale civile non potrebbero essere configurati come ministeri, quindi come veri e propri servizi che il fedele laico svolge a favore degli altri, a nome della comunità ecclesiale. Evidentemente la configurazione di tali compiti come ministeri comporta un'assunzione di responsabilità ecclesiale, quindi di riferimento alla gerarchia che istituisce i ministeri e li conferisce, ma ciò non deve configurarsi come una direzione da parte della gerarchia, in quanto il can. 227, riconoscendo una sfera di autonomia del laico nell'ambito del temporale, recita «È diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa»¹²⁵.

4. Conclusione

Come abbiamo visto c'è un magistero pontificio costante dal Concilio fino ai nostri giorni che non può essere ignorato. Significherebbe tornare indietro addirittura ad un'ecclesiologia antecedente ai decenni che hanno preceduto il Vaticano II.

Infatti, la riforma liturgica di Paolo VI, in cui s'inserisce il M.p. *Ministeria quaedam*, si è basata sulla visione della Chiesa come popolo di Dio e come comunione proposta dal Vaticano II, che ha portato ad una riflessione approfondita da una parte sulla partecipazione di tutti i battezzati, anche se ognuno secondo la propria condizione, alla liturgia, e dall'altra, in connessione con questo, al rapporto di

¹²⁵ Su questa materia, vedi S. MAZZOTTI, *La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (can. 227 CIC)*, Coll. Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 78, Roma 2007.

complementarietà tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico.

L'approfondimento di questi aspetti ecclesiologici dopo il Vaticano II ha fatto sorgere e continua a far sorgere la domanda se, date le necessità della Chiesa, anche di fronte alla sfida della nuova evangelizzazione, non sia giunto il momento di delineare e conferire nuovi ministeri ai laici, uomini e donne, oltre quelli già istituiti del lettorato e dell'accollitato, che, di fatto però sono assunti quasi esclusivamente da coloro che si stanno preparando a ricevere gli ordini sacri.

Tanti servizi nella Chiesa vengono già svolti da laici, spesso senza una preparazione adeguata, ma che non hanno un riconoscimento ecclesiale, per cui, sebbene siano da essi esercitati con continuità, tuttavia sono di fatto lasciati nella precarietà, senza un mandato specifico da parte dell'autorità ecclesiastica, spesso neanche di quella locale, il parroco.

L'istituzione come ministeri di tali servizi richiederebbe innanzitutto un discernimento responsabile da parte dell'autorità se il fedele che chiede di ricevere un ministero è animato da un dono dello Spirito, per cui comporterebbe una selezione sulla base della preparazione specifica richiesta per riceverlo e l'impegno di stabilità. Quindi, innanzitutto si avrebbe una responsabilizzazione del fedele che assume il ministero e una responsabilizzazione della Chiesa che lo conferisce. Infatti, nel conferimento del ministero è compreso il mandato dell'autorità gerarchica di agire a nome della Chiesa. Senza il conferimento di un ministero il pericolo può essere che il fedele che esercita un servizio lo faccia piuttosto a titolo privato, finché lo vuole fare, senza la coscienza di un impegno pubblico assunto liturgicamente di fronte alla comunità ecclesiale a nome della quale agisce. Inoltre, il laico che ha ricevuto un ministero potrà essere rimosso da esso solo per una giusta causa, in quanto gli è stato conferito dal Vescovo a nome della Chiesa, quindi il

cambiamento del parroco o del Vescovo non può comportare la revoca arbitraria dell'esercizio del ministero.

Evidentemente i ministeri laicali debbono essere istituiti e assunti non semplicemente come una «promozione del laicato», ma come una presa di coscienza ecclesiale del senso del battesimo nella vita della Chiesa e della sua natura di comunione organica. Tanto meno debbono costituire come una specie di ministerialità alternativa o contrapposta al ministero ordinato o gerarchico, in quanto sarebbe semplicemente distruttivo della comunione ecclesiale, contrario all'intento dell'istituzione di nuovi ministeri, che dev'essere perché tutti i membri del popolo di Dio edificino la comunione ecclesiale, che, proprio perché comunione organica, è una comunione gerarchica, determinata dal ministero ordinato.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.